

Avv. VALTER BISCOTTI

Avv. NICODEMO GENTILE

Patrocinante in Cassazione
E-mail avv.valterbiscotti@tiscalinet.it

E-mail nicodemo.gentile@virgilio.it

Perugia, Corso Vannucci 107 - Tel. 075/5721262 - Fax 075/5726897

Perugia, 06121 Via Fiume 17 - Tel. 075/5729371 - Fax 075/5734103

**CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI PERUGIA**

ATTO DI APPELLO

nell'interesse di

RUDY HERMANN GUEDE

procedimento penale n. 9066/2007 R.G.N.R.

avverso sentenza n. 639/2008

emessa dal G.U.P. Dott. Paolo Micheli

TRIBUNALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Depositato in Cancelleria

Il *Nu. Gueble-Biscotti*

Perugia, 09/03/2008

IL CANCELLIERE

Alba

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

Proc. n. 9066/07 R.G.N.R.

I sottoscritti **Avv.ti Valter Biscotti e Nicodemo Gentile**, del Foro di Perugia, difensori di fiducia del Sig. **Rudy Hermann Guede**, nato ad Agou (Costa D'Avorio) il 26/12/1986, imputato nel procedimento penale n. **9066/07 R.G.N.R.**, con il presente atto dichiarano di proporre, come in effetti propongono

APPELLO

avverso la **sentenza n. 639/08**, emessa dal G.U.P. di Perugia, nella persona del Dott. Paolo Micheli, in data 28/10/2008, depositata in data 26/01/2009, con la quale il predetto imputato, all'esito del giudizio abbreviato, veniva dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), ritenendo assorbita quest'ultima contestazione nel delitto di omicidio aggravato, e – con la riduzione prevista per la scelta del rito – lo condannava alla pena di anni 30 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, come da dispositivo per i motivi che di seguito esporremo

Premessa ai motivi

Il G.U.P. nella motivazione della sentenza (pag. 90) così argomenta:

“..In un processo peculiare come questo, peraltro, è proprio il racconto di RUDI ad assumere rilievo centrale, ed a non consentire l'adozione di qualsivoglia mezza misura: detto dell'incontestabilità della sua presenza in casa, e del fatto che egli ebbe un contatto sessuale con la vittima, l'unica alternativa è che sia del tutto estraneo ai fatti (ove abbia detto il vero) o che abbia commesso l'omicidio (se ha mentito)....”

Noi partiremo proprio dall'assunto sostanziale del Giudice:

SE RUDY HA DETTO IL VERO, E' DEL TUTTO ESTRANEO AI FATTI.

Questo concretamente significa che nella sua intima convinzione il Giudice ammette sia pur astrattamente che negli atti c'è configurata la possibilità dell'innocenza dell'imputato, senza bisogno di altro. Noi c'è ne siamo persuasi completamente, ed questa la ragione per cui la difesa ha chiesto il rito abbreviato. Ma il Giudice si convince della colpevolezza dell'imputato fondandola sostanzialmente sulla non credibilità di Rudy, **scartando di netto** gli esiti

dell'incidente probatorio relativo soprattutto alla sussistenza o meno della violenza sessuale, vero nodo centrale del processo.

Ebbene le conclusioni dell'incidente probatorio sono nette sul punto (pag. 56 della C.T.U. – ultima pagina *conclusioni e risposta ai quesiti* -):

“vi sono elementi che indicano il coinvolgimento di Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso; non è possibile, sulla base dei soli dati di competenza tecnico-biologica, definire se si sia trattato di attività sessuale consenziente o meno.”

La Corte in 106 pagine di sentenza non troverà mai le parole incidente probatorio.

Questo è il primo e macroscopico dato che dimostra la debolezza intrinseca della motivazione della sentenza di condanna dell'imputato.

PRIMO MOTIVO

Insussistenza della violenza sessuale

Affrontare il problema dell'esistenza o meno della violenza sessuale significa dover trattare congiuntamente più argomenti, infatti non è tecnicamente possibile muoversi e sviluppare questo aspetto della vicenda giudiziaria senza interessarsi anche della dinamica dell'evento, delle cause della morte, degli esami del DNA.



Procedendo con questo metodo intendiamo sottoporre alla Corte le seguenti valutazioni:

1) Le gocciolature di sangue indicate mediante le lettere a, b, c, d presentano contorni ben definiti ed appaiono isolate dalla sfera di attività principale, pertanto potrebbero indicare la


zona in cui l'aggressione ha avuto inizio.

Tali gocciolature potrebbero essere compatibili con perdita di sangue proveniente dalle lesioni minori presenti sul collo della vittima (contrassegnate come 1 e 3) o con la lesione riscontrata sulla guancia sinistra della stessa.

La lesione contrassegnata come 2 non sembra invece aver prodotto perdita ematica.

Le aree ecchimotiche presenti nella regione sottomandibolare potrebbero essere indicative dell'afferramento del volto finalizzato a posizionare la testa con il collo in iperestensione onde poter meglio evidenziare la superficie del collo da colpire con il coltello.

2) Gli spruzzi ematici rinvenuti sull'anta dell'armadio (in particolare quelli indicati con a,b,c)




contengono bolle di aria: ciò è tipico di sangue "esalato". Infatti quando la vittima presenta gravi ferite sanguinanti a livello della bocca, naso, gola o polmoni e continua a respirare, la mescolanza di sangue ed aria produce schizzi di

sangue con caratteristiche bolle d'aria all'interno. Il pattern di "nebulizzazione" risultante è simile a quello che si riscontra quando viene applicata una media o elevata forza d'impatto che provoca la fuoriuscita ematica sotto forma di minuscole gocce (aerosol).

Pertanto, dal momento che la ferita mortale si trovava sul lato sinistro del collo della vittima, ciò favorisce l'ipotesi che la stessa si trovasse di fronte all'armadio quando ha ricevuto il colpo e che sia caduta verso l'armadio esalando sangue dalle sue vie aeree come conseguenza della ferita al collo.

3) Le macchie presenti sulla parete laterale del mobile (contrassegnate come A) appaiono grosse, uniformi e similmente 3 distanziate, caratteristiche che si



osservano in caso di un pattern da spruzzo arterioso. Trattasi di zampilli di sangue arterioso sincroni con le pulsazioni cardiache. Infatti dal momento che il sangue arterioso fluisce a pressione maggiore di quello venoso, se una ferita produce uno squarcio in un'arteria, il pattern risultante dalla fuoriuscita di sangue mostra le variazioni (aumento/diminuzione) di pressione arteriosa (onda sfigmica). Si rileva



anche, vicino alla superficie esterna della scaffalatura, un imbrattamento da contatto (contrassegnato come B) che altera il modello originale di spruzzo. Non si può escludere che la vittima abbia spruzzato, emettendo

sangue arterioso, su questa parte della mobilia prima che la testa della stessa venisse a contatto con il mobile, creando una imbrattatura nel pattern originale. Un'altra ipotesi è che l'imbrattamento sia invece dovuto a mano intrisa di sangue che siano venute a contatto con la scaffalatura.

4) Si rileva l'esistenza di un'area pulita sul pavimento (punto A), vicino al muro: è possibile che la vittima si trovasse in questa posizione quando crollò verso l'armadio, per cui il suo corpo ha impedito che il pavimento, in questa zona, si imbrattasse di sangue. La grossa chiazza di sangue (punto B), al lato dell'area pulita, potrebbe essere stata causata dalla perdita ematica proveniente dalla ferita del collo.

Data l'altezza e la concentrazione dello spruzzo sull'anta dell'armadio (punto D) è possibile che la vittima fosse piegata (sulle ginocchia?) quando lo spruzzo è stato prodotto - ma non si può completamente escludere che la stessa si trovasse in piedi quando il taglio è stato inflitto e che quindi sia caduta molto rapidamente. E' possibile che la vittima sia caduta con la faccia in giù sul pavimento, col sangue che fuoriusciva dal collo producendo una pozza sul pavimento. Il sangue è stato quindi strisciato sul pavimento (punto C) man mano che il corpo è stato trascinato al lato dell'armadio. A questo punto la vittima si è rigirata sulla schiena con la ferita esposta in modo da spruzzare sangue. Pertanto l'imbrattatura riscontrata sulla parete sinistra interna dell'armadio (punto E) potrebbe essere stata causata da uno spruzzo arterioso, sgorgato da un basso livello (cioè con la vittima che cade sul pavimento).

A causa della ingente perdita di sangue, la pressione sanguigna della vittima si sarebbe notevolmente ridotta, riducendosi la forza di pompaggio del sangue dall'arteria recisa, pertanto il sangue sarebbe sgorgato soltanto a breve distanza dalla ferita e ad altezza ridotta.

Con riferimento al posizionamento dell'aggressore, dato che lo spruzzo (punto D) è andato a cadere sull'anta dell'armadio, è evidente che nulla poteva interporre tra la vittima e l'armadio, altrimenti lo spruzzo sull'anta sarebbe stato parziale e non completo come invece si osserva.

Ciò pertanto favorirebbe l'ipotesi che l'aggressore si trovasse dietro la vittima. Questa posizione inoltre avrebbe ridotto il trasferimento potenziale di sangue sugli indumenti dell'aggressore stesso.

Non è comunque possibile escludere che l'aggressore si trovasse di fronte alla vittima, sul lato anteriore destro, con la vittima leggermente in diagonale ma rivolta sempre verso l'armadio.

5) Sulla mano sinistra della vittima è possibile riscontrare oltre ad evidenti segni di imbrattamento, in particolare sull'indice, (punto A), anche il tipico pattern di nebulizzazione da sangue esalato (contrassegnato come B), pertanto appare evidente che la mano si dovesse trovare nella direzione dello spruzzo ematico proveniente dalla bocca o dal naso.

Pertanto appare inverosimile l'ipotesi che il braccio sinistro della vittima fosse inizialmente oggetto di presa da parte di un aggressore che lo avrebbe successivamente rilasciato e che poi la donna si sia imbrattata la mano avvicinandola alla ferita; infatti è ipotizzabile che lo shock ipovolemico insorto a causa della cospicua perdita ematica abbia determinato la quasi immediata perdita dei sensi e quindi impedito l'esecuzione di atti complessi.

Del resto la suddetta ipotesi di afferramento del braccio sinistro, non trova riscontro neanche nelle risultanze autoptiche, dal momento che non vi è alcun cenno sulla presenza di ecchimosi all'arto superiore sinistro della vittima, né si rilevano dall'esame della documentazione fotografica a nostra disposizione.

Infatti, a proposito degli arti superiori, a pag 26 della relazione medicolegale del CTU leggesi :

“Arti superiori: alla faccia postero-laterale del gomito destro, numero due aree ecchimotiche rotondeggianti del diametro massimo di cm. 1,2 x 1, poste alla reciproca distanza di cm. 1,5.

Alla faccia postero-laterale terzo medio dell'avambraccio, altra area ecchimotica lievemente ovalare a maggior asse longitudinale delle dimensioni di cm. 1,8 x 1,4 circa.”

Da quanto sopra, emerge pertanto che le modeste aree contuse si ritrovano solamente in corrispondenza dell'arto superiore destro (gomito dx e faccia postero laterale del 3° medio dell'avambraccio dx). Tali aree ecchimotiche se non addirittura preesistenti, potevano comunque essersi prodotte al momento dell'aggressione come conseguenza di uno stratonamento della vittima oppure di un urto della stessa con una superficie, ma comunque non rappresentano segni evidenti di afferramento mirato ad immobilizzare la vittima.

In assenza di un riscontro di evidenti segni di afferramento sull'arto sinistro della vittima, appare pertanto privo di un fondamento scientifico l'assunto accusatorio, secondo cui la presenza di un minor numero di lesioni sulla mano sinistra rispetto a quella destra, starebbe ad indicare che quella mano era inizialmente impedita nei movimenti, a seguito di energica azione costrittiva.

Appare invece più verosimile che un maggior numero di ferite da difesa su tale mano, sia dovuto al fatto che la vittima, presumibilmente destrorsa, abbia tentato di difendersi principalmente con la mano destra.

Il dato obiettivo relativo alla mano sinistra (riscontro di spruzzi ematici e lesioni da taglio, assenza di segni di contusioni) dimostra solo chiaramente che la vittima ha tentato di difendersi (in quale fase dell'aggressione non è possibile dire) e che la mano sinistra si trovava nella direzione degli schizzi quando la vittima ha esalato sangue dal naso o dalla bocca.

Viceversa, è da rilevare che, qualora le ecchimosi riscontrate sull'arto superiore dx, fossero interpretate come segni di afferramento (secondo l'impianto accusatorio), allora ciò potrebbe invece indicare che la vittima dopo vari tentativi di difesa (lesioni sulla mano dx), sia stata trattenuta dal braccio destro e non da quello sinistro!

6) Per quanto concerne le ecchimosi e l'ipotesi di violenza sessuale occorre premettere che in base alla loro forma ed estensione le emorragie traumatiche dei tegumenti assumono denominazione diversa: si parla di ecchimosi nel caso d'infiltrazioni laminari circoscritte dei tessuti dermici e sottocutanei da rottura di capillari e venule; quando l'infiltrazione è molto estesa si parla di soffiatura ecchimotoica; se l'infiltrazione ecchimotoica è intensa e determina una tumefazione diffusa non fluttuante si ha l'ecchimoma. Le sugellazioni consistono di numerose ecchimosi puntiformi ravvicinate e confluenti su di un'area cutanea, prodotte dalla rottura di papillari; le petecchie sono ecchimosi puntiformi e miliari, isolate, di origine capillare, spesse volte di natura non traumatica ma dovute a malattie od avvelenamenti; le vibici sono ecchimosi allungate, a stria od a nastro. Si hanno gli ematomi quando si costituisce un focolaio emorragico localizzato in una cavità accidentale del sottocutaneo per distruzione dei tessuti; i voluminosi ematomi fluttuanti e sporgenti in superficie prendono il nome di bozze ematiche, come quelli del cuoio capelluto.

In genere la forma più comune delle ecchimosi è rotonda o lievemente ovale, senza tumefazione locale, con margini sfumati verso il tessuto circostante sano. Negli ematomi la tumefazione è proporzionale all'entità del versamento ed i loro contorni sono meglio delimitati dal punto di sollevamento della cute

.Appena formatasi l'ecchimosi ha un colorito rosso che vira verso il rosso scuro ed il blu violaceo man mano che l'ossiemoglobina viene ridotta ad emoglobina; successivamente con la degradazione dell'emoglobina in emosiderina ed ematoidina la colorazione diventa verde e poi gialla sino ad attenuarsi e scomparire del tutto. Queste variazioni di colore iniziano dalla periferia e procedono verso il centro; in tal modo in un'ecchimosi di una certa estensione è possibile trovare con il passare dei giorni tutte le gradazioni cromatiche disposte in 8 strati concentrici, con il blu violaceo al centro, il verde intermedio ed il giallo periferico.

Per stabilire la cronologia dell'ecchimosi si calcola in media che essa mantenga il colorito blu sino al 4°-6° giorno, assuma quello verde tra il 6°-8° giorno e quello giallo tra il 9° -12° giorno e scompaia restringendosi sempre più dalla periferia verso il centro tra il 12° ed il 18° giorno.

Nella relazione di consulenza medicolegale a sua firma il Dr. Lalli a pag. 29 ha descritto le seguenti lesioni sugli arti inferiori della vittima: *“Arti inferiori: alla faccia antero-laterale della coscia sinistra sembrano rilevabili alcune (n. 3) tenuissime soffiusioni ecchimotiche rotondeggianti, scarsamente visibili, del diametro massimo di cm. 1 circa, poste lungo la stessa linea ad una distanza di circa 5 cm. l’una dall’altra. Alla faccia anteriore, terzo medio, della gamba destra, area ecchimotica rotondeggiante del diametro di cm. 2 circa”*. L’ecchimosi rinvenuta al terzo medio della gamba destra appare più evidente e possiede caratteristiche morfologiche che fanno propendere per l’esito di un trauma contusivo e non già di un “afferramento”: in tale evenienza, infatti, sarebbero state rinvenute altre ecchimosi digitate non potendosi presumere che un arto possa essere trattenuto da un solo dito!!!!

Inoltre c’è da rilevare che per poter vincere la resistenza opposta dai muscoli adduttori di Hunter (=i cosiddetti custodes virginitatis) che, com’è noto, contraendosi impediscono la divaricazione delle cosce, è necessario applicare una considerevole forza il che comporta l’afferramento con risolutezza delle cosce della vittima per poterle divaricare. La presa effettuata con forza provoca ineluttabilmente la formazione di stravasi ematici sottocutanei, le cosiddette ecchimosi digitate, facilmente visibili. Inoltre, l’area ecchimotica rinvenuta sulla gamba dx è in una posizione compatibile con l’urto involontario della vittima contro la superficie di un mobile nel tentativo di sottrarsi all’aggressione oppure, vista la colorazione, poteva preesistere al 9° momento dell’aggressione. Nessun esame istologico è stato effettuato per datare la suddetta lesione.

Le soffiusioni ecchimotiche sulla faccia antero-laterale della coscia sinistra descritte dal CTU come “tenuissime e scarsamente visibili” pertanto, per i motivi sopra esposti, non sono compatibili con un “deciso afferramento” bensì con un possibile contatto superficiale con tre polpastrelli di una mano come nell’atto di trattenere.

Pertanto l’ipotesi che la vittima, costretta in posizione supina, fosse stata soggetta a manovra per divaricarle le gambe, non trova riscontro dal momento che le lievi ecchimosi presenti sulla coscia sinistra e gamba destra non sono indicative di segni di afferramento. Tale ipotesi del resto non trova riscontro neanche nella

disposizione degli schizzi ematici. Come già spiegato sopra, verosimilmente la vittima avrebbe assunto la posizione supina quando ormai si trovava agonizzante e quindi dopo aver ricevuto il colpo mortale ed aver esalato sangue sull'armadio.

Alle pagg. 6-7 della relazione medicolegale, leggesi: *“l'esame della regione vulvare non mostra lesioni o elementi che facciano sospettare azioni traumatiche (...). Sulla faccia interna delle piccole labbra, parallelamente alla linea di inserzione dell'imene, all'incirca dal confine tra il terzo medio e il terzo posteriore, si evidenziano delle lesioni di tipo ecchimotico, di colore violaceo, che si dirigono verso la forchetta, sia a destra che a sinistra. La mucosa del canale vaginale, nel tratto prossimale, appare regolarmente plicata, pallida e senza segni traumatici (...).*

A livello della linea ano-rettale, confine tra semimucosa anale e mucosa dell'ampolla, sono presenti delle piccole discontinuità della mucosa di dubbia origine (...).

Posteriormente si evidenziano anche delle piccole lesioni di aspetto ecchimotico, colore violaceo”.

ed ancora:

“... non sono emersi, nel corso degli accertamenti sul cadavere, ‘segni esterni’ di natura traumatica cui attribuire il senso di una violenza carnale propriamente detta”.

Da quanto sopra appare evidente che non è stata dimostrata la presenza di lesioni tognomoniche indicative di evidente violenza sessuale. Infatti l'esame istologico eseguito sui prelievi effettuati in corrispondenza delle sospette aree ecchimotiche, non ha evidenziato alcuna area d'infiltrazione ematica e/o di rottura di capillari.

La conclusione accusatoria, secondo cui non si riscontrano segni tipici di violenza in regione genitale quando una persona è stata indotta a sottostare a pratiche sessuali dietro la minaccia di un coltello, appare palesemente aleatoria: rimane soltanto un'ipotesi che senza un dato obiettivo concreto non ha rilevanza medicolegale.

7) Per quanto concerne la lesione sul lato sinistro del collo, che ha causato la morte della vittima, a pag. 4 della relazione medico-legale leggesi: in regione laterocervicale sinistra, cm. 8 inferiormente e cm. 1,5 *“anteriormente al meato*

acustico esterno, presenza di ampia ferita a margini netti della lunghezza di cm. 8, obliquamente disposta, in senso caudale e laterale ampiamente diastasata, che espone i tessuti sottostanti che appaiono sezionati fino al piano osteocartilagineo. I margini presentano minimo infarcimento emorragico prevalente ad una distanza di cm. 3 dall'estremo laterale ove si rileva piccola codetta. Minimo orletto escoriato ed ecchimotico dell'ampiezza massima di cm. 0,2 è presente a livello dell'estremo anteriore del margine superiore. A tale ferita fa seguito un tramite che si approfonda nei tessuti molli con apparente direzione obliqua dall'avanti indietro, da sinistra verso destra e lievemente dal basso verso l'alto."

Alle pagine da 5 ad 8 a proposito dell'esame autoptico leggesi:

"Si rilevava l'integrità dell'asse vascolo nervoso del collo(arteria carotide destra, vena giugulare destra, nervo vago destro) sebbene predetti vasi risultano circondati da ampio manicotto d'infiltrato emorragico..... Piccola area d'infiltrazione emorragica anche della faccia posteriore del lobo destro della tiroide. Indenne il complesso cartilagineo crico-tiro-ioideo.

Ampia breccia cutanea a margini regolari delle dimensioni di cm 8x4 interessa i ventri muscolari dello sternocleidomastoideo 11 sinistro e si approfonda verso la destra del cadavere, lievemente verso il basso e posteriormente per complessivi cm 8 circa (misurata dal terzo medio dell'ampia ferita cutanea) passando appena posteriormente all'epiglottide e raggiungendo la regione latero-cervicale controlaterale. Esaminato il tramite si rileva sezione completa dell'arteria tiroidea superiore destra. Si rileva inoltre frattura dell'osso ioide in prossimità della mediana a sinistra. Indenne il fascio vascolo nervoso della regione laterale sinistra del collo. Trachea contenente scarsa quantità di muco arrossato, mucosa indenne. Esofago con mucosa integra."

Ed ancora a pag. 11 leggesi: *"la morte ...fu dovuta ad uno shock metaemorragico da lesione vascolare al collo da ferita da arma da punta e taglio; la descrizione delle lesioni presenti sul collo della vittima è contraddittoria ed impedisce di pervenire a valide conclusioni"*.

Non si ritiene possibile che sia stata lesa soltanto l'arteria tiroidea superiore destra.

La presenza di fungo schiumoso, la cospicua perdita ematica, le caratteristiche degli spruzzi ematici fanno propendere per una commistione di sangue ed aria per lesione di un vaso arterioso di grosso calibro insieme a laringe e/o trachea.

Non avendo avuto la possibilità di esaminare foto dettagliate dell'esame autoptico non può essere espresso alcun parere di certezza.

L'esperienza di altri casi induce a ritenere che lo squarcio rinvenuto sul lato sinistro del collo abbia interessato il fascio vascolo nervoso e lesa laringe e/o trachea. La morte deve essere avvenuta in tempi brevi oltre che per effetto dell'imponente emorragia anche per inibizione cardiaca riflessa da lesione vagale. In ogni caso l'entità delle lesioni riportate al collo dalla vittima avrebbe vanificato qualunque tentativo di soccorso.

8) Per quanto concerne l'analisi del DNA occorre premettere che:

- a) sul tampone vaginale eseguito alla vittima non è stata ritrovata la presenza di tracce di liquido seminale.

L'analisi del DNA ha permesso di accertare per gli STRs autosomici unicamente il profilo genetico della vittima, mentre la presenza di DNA proveniente da un secondo diverso soggetto (GUEDE Rudy Hermann) è stata rilevata solamente dall'analisi dei marcatori del cromosoma Y.

- b) sul polsino della manica sinistra della felpa azzurra la tipizzazione degli STRs autosomici, ha permesso di determinare unicamente il profilo genetico della vittima, mentre la presenza di DNA proveniente da un secondo diverso soggetto (GUEDE Rudy Hermann) è stata rilevata solamente dall'analisi dei marcatori del cromosoma Y;

- c) sul bordo destro del reggiseno di colore bianco la tipizzazione degli STRs autosomici, ha permesso di determinare unicamente il profilo genetico della vittima, mentre la presenza di DNA proveniente da un secondo diverso soggetto (GUEDE Rudy Hermann) è stata rilevata solamente dall'analisi dei marcatori del cromosoma Y;

- d) sulla borsa di colore marrone la tipizzazione degli STR autosomici ha permesso di determinare un profilo genetico compatibile con quello ottenibile da una mescolanza tra il profilo della vittima e quello di GUEDE Rudy Hermann;

- e) la presenza del DNA maschile è stata confermata dall'analisi degli STR del cromosoma Y che ha permesso di determinare l'aplotipo di GUEDE Rudy Hermann;
- f) i tests eseguiti per l'identificazione della natura delle tracce su felpa, reggiseno e borsa non permettono di escludere una eventuale mescolanza tra materiali biologici diversi (es. sangue + sudore).

Alla luce di quanto sopra occorre evidenziare che:

- per quanto concerne le tracce presenti sulla felpa ed il reggiseno, il mancato riscontro di una mescolanza tra il profilo 13 della vittima e quello di Rudy Guede è stato giustificato dalla stessa D.ssa Stefanoni con la presenza di scarse quantità di DNA maschile, che non ha permesso di ottenere un risultato per i marcatori autosomici ma solo per quelli associati al cromosoma Y, in quanto più sensibili.

Pertanto anche il materiale biologico da cui è stato poi ricavato il DNA maschile doveva trovarsi in minima quantità e ciò sarebbe compatibile con la provenienza dalle poche cellule di sfaldamento che si è soliti ritrovare in una traccia di sudore.

E' noto infatti, che la sudorazione è un fattore variabile da individuo ad individuo e dipendente da condizioni emotive ed ambientali. Ne consegue, che il quantitativo di DNA proveniente da una traccia di sudore è variabile per ciascun individuo, in funzione del numero di cellule di sfaldamento associate con la traccia, e può variare anche per una stessa persona da un giorno all'altro ed in dipendenza di fattori esterni quali temperatura, umidità, stress.

Analogo discorso vale per quanto riguarda il tampone vaginale e sarebbe in accordo con la provenienza del DNA da cellule di sfaldamento rilasciate a seguito di strofinamento.

- Per quanto concerne, invece, la traccia rinvenuta sulla borsa, come già sopra riportato, dall'analisi del DNA era stata ottenuta sia una mistura genetica del profilo della vittima con quello di Rudy Guede, sia il solo aplotipo Y dell'uomo: ciò è stato spiegato dal CTU con la presenza sulla borsa di un maggiore quantitativo (rispetto a quello presente su tampone

vaginale, felpa e reggiseno) di traccia biologica da cui era stato possibile ricavare il DNA maschile.

Tale riscontro è stato quindi giustificato con il rilascio di materiale a seguito di una presa energica della borsa al fine di sollevarla e spostarla.

Pertanto appare lecito chiedersi:

- se un soggetto, semplicemente nell'atto di spostare una borsa, ha lasciato sufficiente materiale biologico (sudore) da permettere di determinare un profilo sia per i marcatori autosomici che per quelli del cromosoma Y, com'è invece possibile che lo stesso individuo, nell'afferrare il polso della vittima (al fine di immobilizzarla secondo l'ipotesi accusatoria) o nel praticarne in qualche modo la presunta violenza sessuale, abbia lasciato così scarse tracce biologiche da poterne essere rilevata la presenza solamente mediante analisi dei marcatori più sensibili del cromosoma Y?
- Non si sarebbe invece atteso di osservare in tali contesti di supposta azione violenta, il deposito di un quantitativo di materiale ben superiore a quello che si può lasciare semplicemente spostando una borsa? e quindi tale da ottenere un dato per tutti i marcatori genetici analizzati?

Dal momento che così non è stato e che vi è una generale concordanza nel ritenere che il quantitativo di DNA attribuibile a Rudy Guede (e quindi le tracce da cui è stato ricavato) era minimo, appare molto più verosimile ipotizzare che le suddette blande tracce di sudore siano state rinvenute su felpa e reggiseno come conseguenza delle effusioni che lo stesso avrebbe avuto con la vittima e non a seguito di un'azione violenta sulla stessa.

A maggior ragione nel caso del tampone vaginale tale evenienza sarebbe in accordo con la provenienza del DNA da cellule di sfaldamento e quindi con l'ipotesi di uno strofinamento e non di una violenza sessuale.

*** **

Non si può chiudere l'argomento violenza sessuale senza consegnare all'Ill.ma Corte alcune finali considerazioni di natura logica -giuridica.

Il Giudice di Prime Cure anche con riguardo all' argomento *de quo* ha effettuato una lettura unilaterale del carteggio processuale, infatti ha liquidato i risultati tecnico-biologici (incidente probatorio, perizie dei tecnici di parte, perizie del

Dott. Lalli, medico della Procura), che in modo unanime hanno escluso l'esistenza della congiunzione carnale violenta, considerandoli contraddittori, ritenendo invece necessario risolvere il problema ricorrendo alla logica e ai dati empirici.

Per il G.U.P., affidandosi a tali criteri si perviene a un risultato di segno contrario a quello raggiunto dalla scienza medica, vale a dire la prova dell'esistenza della violenza sessuale.

Si è trattato di una “*violenza sessuale rozza e grossolana, e la penetrazione non fu probabilmente realizzata con il pene del Guede*” (Pag. 64 della sentenza).

Elementi granitici da cui desumere la certezza della violenza sessuale, a dire del G.U.P., sono:

- 1) *il contesto obiettivo della scena del crimine che depone per una attività sessuale violenta;*
- 2) *la non credibilità di Rudy in ordine ai suoi rapporti e contatti con Mez, con particolare riguardo al descritto appuntamento del 31 Ottobre.*

Anche sotto il profilo logico quanto sostenuto dal Giudice non è convincente per una pluralità di ragioni:

A) E' un dato invincibile quello che stabilisce che dopo l'omicidio qualcuno è tornato in casa ad alterare la scena.

Il simulatore, per definizione, è colui che “*imbastisce scenari artificiali*” per indurre a pensare che si è verificato un *quid* di diverso rispetto a quello che si sa di aver posto in essere e pertanto assicurarsi l'impunità.

Ebbene, che senso ha, allora, simulare macroscopicamente un delitto che si è già commesso?

Perché i compartecipi di una violenza sessuale dovrebbero simulare una violenza che c'è (*rectius*, ci sarebbe) già stata, con il rischio concreto di lasciare ulteriori tracce, fattispecie, peraltro, verificatasi, come dimostra la traccia del Sollecito sul reggiseno che “*è evidente che venne tolto alla vittima quando era passato del tempo*” (pag. 91 della sentenza)?

Non sarebbe stato più semplice e meno rischioso per dei violentatori simulare solo il furto, rompendo il vetro della stanza della Romanelli?

Al riguardo, sicuramente più logica è la spiegazione che si desume dal racconto di Rudy: il movente dell'omicidio è l'ammacco di soldi lamentato da Meredith ed imputato dalla stessa alla sua coinquilina; l'azione omicidiaria, pertanto, è il risultato di un litigio fra le due, con ogni probabilità, degenerato per l'uso massiccio di droghe; pacificamente ammesso, da qui la simulazione, riferibile esclusivamente agli altri due imputati, della violenza sessuale, senza che gli stessi avessero contezza del pregresso contatto sessuale tra Rudy e Meredith, nonché del furto attraverso la rottura di un vetro per corroborare l'ipotesi dell'ingresso di un soggetto esterno.

Questa, infatti, ripetesi, è la condotta tipica del simulatore: far credere che si sia verificato un fatto diverso (**violenza sessuale sfociata nell'omicidio**) rispetto a quello che si sa di aver commesso (**furto sfociato nell'omicidio**).

In buona sostanza non è ragionevole pensare che gli altri due imputati, dopo aver commesso la violenza sessuale, tornano in casa per depistare le indagini e con un vero colpo di genio strappano il reggiseno, spogliano la vittima, gli sfilano le mutandine in modo da ottenere l'esatto contrario del loro obiettivo, infatti gli inquirenti di fronte a quella eloquente scena del crimine, senza titubanze hanno da subito indirizzato le indagini verso il reato ex art.609 c.p.

Rebus sic stantibus, un ulteriore enorme ragionevole dubbio sulla ricostruzione *ope iudicis* è più che legittimo che sorga.

B) E' certo, secondo il G.U.P., che il movente di tale delitto è sessuale, un gioco perverso voluto da tutti gli imputati poi degenerato.

Ciò posto, logicamente ci si chiede come mai, in quelle condizioni di tempo (**buia e piena sera di Novembre**), di luogo (**casa isolata, assenza certa degli altri inquilini, circostanza infatti conosciuta da Amanda**) di superiorità fisica e numerica (**tre ragazzi, due uomini e una donna nel pieno delle loro forze**) soggetti tra l'altro in possesso di un arma, non riescono a violentare in ogni modo, e per tutto il tempo desiderato Mez, ragazza gracile, delicata di appena 50 Kg..

Perché soggetti che partono con l'intenzione di violentare, privi di ogni auto-controllo e freno, si fermano nel loro proposito, appena messo in atto, solo perché Mez, urla disperatamente, in fondo c'era da aspettarselo che la ragazza avrebbe reagito ed anche energicamente al nefasto disegno.

La casistica ci dice, purtroppo, che sussistendo le predette condizioni, non c'è scampo per le vittime, violenze interminabili, di ore, notti intere, segni e tracce di ogni genere, mentre in Via della Pergola, i presunti violentatori non sono riusciti a immobilizzare Mez e i segni della violenza si riducono alla quasi impercettibile presenza del cromosoma Y nel corpo di Meredith e ad una ambigua, piccola ecchimosi sulla coscia sinistra che non è altro che il segno di una caduta.

Anche in questo caso il giudice ha effettuato una forzatura argomentativa.

C) Per il Giudice Rudy non aveva contatti con Mez, pertanto non poteva avere un appuntamento con la stessa ergo Guede l'ha violentata.

Orbene, una prima logica considerazione rispetto a tale sillogismo giudiziario si impone: se il Giudice riesce a dimostrare la presenza contemporanea dei tre sulla scena del delitto e quindi il configurarsi dell'istituto concorsuale sulla base di quelle che ritiene essere "prove" certe basandosi anche sulla circostanza che gli stessi vivevano nella stessa città universitaria, frequentavano lo stesso circuito ed abitavano vicino, non si riesce a capire come faccia, lo stesso Giudice, ad escludere con fermezza l'ipotesi che il Guede, come dallo stesso riferito, conoscesse Meredith e conseguentemente, ritenere senza ombra di dubbio, che le dichiarazioni di Rudy non siano assolutamente veritiere.

Si deve precisare che anche la Kercher viveva in quella stessa città universitaria in cui si vivevano anche Amanda, per di più coinquilina della stessa, Sollecito e Rudy, dove a dir del Giudice, tutti si conoscono e si frequentano, senza ricorrere ad alcun *rogito notarile*.

A fronte di tale ragionamento, alquanto logico, ci sono delle prove certe ed attendibili che confermano che il Guede e Meredith si conoscevano, in quanto spesso sono stati visti protagonisti della stessa scena, all'interno persino di una stessa ed unica stanza.

Si deve pensare alla presenza di entrambi al Domus, noto locale di Perugia frequentato da quel circuito di ragazzi che lo stesso G.U.P. nomina, a casa degli inquilini sottostanti la casa di Meredith, nonché durante la partita di rugby.

Sarebbe quindi più **plausibile e logico** credere alla versione del Guede e, quindi sostenere che lo stesso conoscesse Meredith e la sera del delitto fosse entrato in casa con il benestare della medesima, che lo avrebbe accolto in ragione anche dell' incontro con la stessa avuto la sera precedente, piuttosto che ravvisare un concorso di persone ex art. 110 c.p. solo ed esclusivamente sulla base di mere presunzioni e forzature logiche, non assolutamente provate con quel rigore richiesto e previsto dal reato concorsuale.

Il G.U.P. sostiene che gli stessi la sera del delitto erano contestualmente all'interno della stessa casa, dove è avvenuto l'omicidio della Kercher, basandosi esclusivamente sulla circostanza che gli stessi vivevano nella stessa città universitaria, ma, con lo stesso ragionamento, esclude anche il fatto, per di più dimostrato, che il Guede conoscesse e frequentasse la vittima, sebbene la stessa, ripetesi, abitasse nelle vicinanze e frequentasse gli stessi luoghi e lo stesso circuito di persone e la notte del 31 ottobre è certo che Rudy e Meredith ad una certa ora erano insieme nella stessa discoteca denominata Domus. Il Giudice quindi cade in contraddizione perché prima sostiene che i tre si conoscessero in quanto frequentavano gli stessi posti e poi esclude il fatto che il Guede potesse, nonostante abitasse a Perugia, conoscere la Kercher.

La mancanza di un appuntamento viene altresì desunta dal fatto che nessuna delle amiche quella sera (31 Ottobre) ha visto Meredith parlare con Rudy.

Il dato non può essere acquisito come incontrovertibile, poiché quella sera, circostanza non rappresentata in sentenza, tutte le ragazze inglesi, Mez compresa, avevano, per loro pacifica ammissione, alzato notevolmente il gomito.

Ma il Giudice nel suo apparato argomentativo si spinge oltre, arrivando ad affermare, con riferimento all'evenienza, assolutamente normale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che due ventenni appena conosciuti si fermino di fronte al fatto di non avere preservativi, che *"il lui doveva immaginare, o quantomeno sperare, che la lei ci stesse veramente, munendosi di quel che poteva servire alla bisogna"* (pag. 79 della sentenza), nonché che Meredith avrebbe tranquillamente potuto *"sbirciare fra le borse di Amanda, dove sapeva o poteva pensare di trovare una specie di campionario di articoli del genere, essendosene - pare - lamentata con le sue connazionali"*, in quanto, del resto, *"pochi minuti prima la Kercher si era messa a sacramentare all'indirizzo della Knox, pensando che le avesse rubato del denaro, quindi si sarebbe trattato di renderle pan per focaccia, senza neppure la pretesa di pareggiare i conti"* (pag. 80 della sentenza).

È proprio vero che in un processo indiziario, tranne l'impossibile, tutto è possibile.

A chiudere un'ultima importante riflessione di carattere squisitamente ed esclusivamente tecnico-giuridico.

Dalle presunte bugie di Rudy il Giudice, attraverso una inferenza logica, arguisce la prova dell'esistenza della violenza sessuale e tale metodo gli consente di superare quei risultati di natura tecnica - biologica che, e questo bisogna ricordarlo, poiché ottenuti in sede di incidente probatorio, hanno dignità di prova. Così facendo il Giudicante non solo opera un'evidente e personale selezione in ordine al valore probatorio da attribuire ai dati processuali, ma addirittura va a comprimere grandemente e pertanto violare un diritto riconosciuto pacificamente ad ogni imputato che consiste nel diritto, in capo allo stesso, di lasciare (o non rilasciare) le dichiarazioni che ritiene, non potendosi in alcun modo censurare il suo comportamento, anche ove la dichiarazione fosse non veritiera o reticente.

Infatti, nella non creduta ipotesi che il Giudice avesse ragione in ordine all'assoluta non credibilità del Guede, questo non è assolutamente sufficiente per considerare raggiunta la prova dell'esistenza della violenza sessuale, fatto processualmente rilevante che sostanzialmente da solo porta alla condanna di

Rudy per omicidio in concorso.

Infatti dall'eventuale dichiarazione non veritiera dell'imputato, che con essa contesti il fatto affermato dall'accusa, non può essere fatta discendere la prova della responsabilità penale dello stesso. Peraltro, il complessivo comportamento dell'imputato può essere preso in esame dal Giudice per trarne elementi di prova, purché ciò non si risolva nell'inversione dell'onere della prova dei fatti contestati che incombe solamente sull'accusa.

*** **

SECONDO MOTIVO

Insussistenza della volontà omicida dell'imputato

Rudy Hermann Guede, all'esito del giudizio abbreviato, è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio aggravato dalla violenza sessuale per avere, in concorso con Sollecito Raffaele e Knox Amanda Marie, cagionato la morte di Meredith Kercher, dopo averla appunto violentata.

L'apparato argomentativo del Giudice tende ad escludere che si possa trattare di omicidio connotato da dolo d'impeto e che pertanto nel caso di specie più che parlare di "occasione" dell'evento è corretto parlare di "causale", la quale implica un preciso interesse pratico alla consumazione del reato.

La sentenza di condanna, sebbene abbia più volte evidenziato che quello celebrato è un processo indiziario, ha ritenuto provata anche e soprattutto "dall'analisi del generale contesto umano e ambientale" la riferibilità dell'evento alla condotta concorsuale dei tre imputati, che comunque si incontrano casualmente.

Tralasciando per ora la dinamica ricostruttiva della fattispecie che il Giudice di prime cure ha mostrato di far propria, nonché gli elementi da cui, in mancanza di riscontri esterni (*id est*: testimonianze), ha desunto l'esistenza del concorso, non si può non rilevare in questa sede come la sentenza *de quo* tralasci completamente di analizzare e pertanto dimostrare l'esistenza di un elemento fondamentale ed imprescindibile per giungere ad un giudizio di colpevolezza in ordine al reato di omicidio volontario, vale a dire **l'animus necandi**.

Manca, infatti, la prova della sussistenza della volontà omicida in capo al Guede.

Né, al riguardo, possono ritenersi sufficienti quelle affermazioni in punto di diritto più che di fatto prospettate dal Giudice nella sentenza, relative alla prevedibilità dell'azione ed alla conseguente accettazione del rischio (pag. 98 ss. della sentenza), per ritenere provata, sebbene nell'ambito di un procedimento indiziario, l'esistenza dell'*animus necandi*.

Ed infatti, l'accertamento in concreto di tale elemento, aspetto, ripetesì, doveroso da affrontare nell'analisi ricostruttiva del delitto in esame, pur costituendo un problema particolarmente delicato, non essendo affatto agevole definire in quali termini psicologici il risultato della condotta possa essere attribuito all'agente e, dunque, fornire la prova di un fatto non materiale, che esiste solo nella sfera psichica e volitiva di un soggetto, non si può in alcun modo dare per presupposto, né ritenere provato *sic et simpliciter* sulla scorta di massime giurisprudenziali, apparentemente suffragate da elementi di riscontro, che, a ben vedere, però, si appalesano del tutto sganciati da dati oggettivi, nonché in aperta contraddizione con la condotta materiale attribuita dallo stesso Giudicante al Guede.

Prescindendo dalla confessione, il solo modo di provare fatti psichici è dato dall'utilizzazione di tecniche di ricostruzione indiretta che, attraverso un procedimento inferenziale, partendo da dati esterni certi, aventi un sicuro valore sintomatico, portino a ritenere provato il fatto incerto.

Tale tecnica ricostruttiva, pertanto, dovrebbe basarsi su una serie di elementi oggettivi e soggettivi, certi e, soprattutto, univoci, che siano sintomatici, secondo l'*id quod plerumque accidit*, della sussistenza dell'*animus necandi*.

Al contrario, invece, gli elementi espressamente richiamati dal Giudice, lungi dal far riferimento alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, non si distinguono certamente per il loro carattere inequivoco, atteso che sono il risultato di valutazioni e ricostruzioni soggettive, intuizioni personali, nonché mere presunzioni che non si conciliano con l'essenza del dolo, inteso come coscienza e volontà del fatto, anche sotto la forma dell'accettazione del rischio della verifica dell'evento morte.

Ed infatti, affinché il cd. metodo inferenziale funzioni e porti a risultati "accettabili", è necessario, quantomeno, partire dall'esistenza di dati certi.

Certa, nel caso di specie è la presenza dello stesso sulla *scena criminis*.

Certo è il contatto di natura sessuale con la vittima.

Certa è la presenza del suo DNA sul cuscino, sul reggiseno, sulla borsa.

Partendo da tali elementi, ci si deve chiedere se questi siano sufficienti a fondare la ricostruzione fattuale della dinamica omicidiaria prospettata dal G.U.P. e, da qui, dunque, attraverso un doppio procedimento inferenziale, a ritenere esistente la volontà omicida in capo al Guede.

Osservando l'iter logico giuridico del Giudicante la risposta è negativa.

Ma vi è di più.

Nel ragionamento del Giudice viene assolutamente omessa ogni considerazione in ordine alla volontà omicida, né è possibile rinvenire nel predetto ragionamento il ricorso a quei parametri che, in mancanza di indicazioni normative, giurisprudenza e dottrina ormai consolidate hanno elaborato per giungere all'affermazione dell'esistenza della volontà di uccidere.

Quando, infatti, come in questo caso, il complesso delle circostanze, non evidenzia *ictu oculi l'animus necandi*, questo va desunto oltre che da elementi di carattere soggettivo, come il movente, l'indole del reo, i rapporti pregressi con la vittima, anche, e soprattutto, dalle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, dai dati esterni oggettivamente valutabili, vale a dire da tutti quegli elementi che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, abbiano un valore sintomatico, quali la direzione ed il numero dei colpi diretti alla vittima, la violenza, l'intensità e la reiterazione di tali colpi, la micidialità del mezzo usato, la zona del corpo presa di mira e quella concretamente attinta, la distanza tra agente e vittima al momento del fatto, le situazioni di tempo e di luogo, la condotta del reo antecedente e successiva al fatto (*in tal senso, ex pluribus, Cass., sez. I, 7/12/1978, Piccirillo; Cass., sez. I, 23/06/1979, Calò; Cass., 6/06/1989, Caldarelli, CED 183444; Cass., 2/06/1989, Della Pasqua, CED 183440 – 183441; Cass., 23/11/1994, Ilardi, CED 200253; Cass., sez. I, 20/02/2001, n. 15552; Cass., 18/10/2004, n. 46945; Cass., sez. I, 14/02/2006, Piras, n. 15023; Cass., sez. I, 8/06/2007, n. 28175; Cass., sez. I, 16/01/2009, n. 3605*)

Siffatto accertamento, però, ripetesi, è stato del tutto pretermesso dal Giudice di prime cure, che non ha minimamente verificato se tutti o alcuni di questi parametri di riferimento potessero sorreggere o meno l'affermazione della

sussistenza della volontà omicida, dando tale aspetto come insito nella fattispecie omicidiaria, la cui ricostruzione, però, si badi bene, non può darsi oggettivamente per provata, essendo solo una ed una soltanto delle evenienze possibili.

Né, del resto, pur volendo “dar per buona” la ricostruzione fatta propria dal G.U.P., è possibile inferire la prova dell’*animus necandi* attraverso una verifica a posteriori.

Ed infatti, partendo proprio dall’ipotesi prospettata dal Giudice di prime cure, per quanto attiene ai parametri soggettivi, nulla autorizza ad affermare che vi sia stata la volontà di uccidere perché il ritenuto movente sessuale è, dall’altro lato, “annullato” dall’altrettanta valida ipotesi di un contatto sessuale consenziente tra il Guede e la vittima, in quanto non può escludersi a priori che i due ragazzi si conoscessero o avessero potuto essersi scambiati un bacio ed essersi dati un appuntamento o, comunque, essere rimasti d’intesa per rivedersi la sera successiva.

Al contrario, invece, sicuramente i due avevano avuto modo di vedersi in precedenza, atteso che non solo il Guede era solito frequentare il campo di basket di Piazza Grimana, proprio a due passi dell’abitazione della Kercher, nonché i locali del centro storico, frequentati anche dalla stessa, ma vi sono incontestabili riscontri di ciò nelle dichiarazioni del Bonassi e degli altri inquilini del “piano di sotto” di Via della Pergola.

Del resto, lo stesso ragionamento che ha portato il Giudicante a ritenere provata la conoscenza del Guede con gli altri due imputati, vale a dire il fatto che “*in un contesto di ventenni e in una città universitaria i giovani si incontrano senza un preventivo rogito notarile*”, vale anche per dimostrare la circostanza che il Guede e la Kercher potessero conoscersi o, quantomeno, a non escludere tale possibilità.

Quanto poi al fatto che tra i due potesse essere nata un’intesa sfociata poi in un bacio e in un “appuntamento”, certamente non può escludersi per il solo fatto che la vittima non ne abbia fatto oggetto di confidenza alle amiche, perché, se è pur vero che non c’è niente di male nell’aver baciato un ragazzo a vent’anni in una serata di festa, cui è conseguito l’accordo per vedersi il giorno successivo, vero è anche che non per forza si deve raccontare alle amiche, come, del resto, non aveva mai confessato alle stesse l’uso di *cannabis*, elemento frettolosamente liquidato

dal Giudice, che, con una mera presunzione, ha asserito che *“quella non è certo una cosa che si dice a tutti”* (pag. 87 della sentenza).

Ma soprattutto, circa la possibilità di un contatto sessuale consenziente tra il Guede e la Kercher, valgono le conclusioni dell'incidente probatorio, alle quali si rimanda integralmente.

Proseguendo nell'analisi dei parametri di cui sopra, poi, circa l'indole del reo, a parte le farneticanti dichiarazioni di chi a posteriori può dire di aver avuto a che fare con un soggetto che, volente o nolente, è divenuto un personaggio conosciuto, seppur assolutamente negativo, individui affamati di notorietà (*e spesso di soldi*) la cui attendibilità è tutta da provare, restano le dichiarazioni di chi Rudy lo ha conosciuto veramente e, su tutte, quelle della Sig.ra Tiberi Mancini, di Gabriele Mancini, di Giacomo Benedetti, resta la sua difficile storia personale che sicuramente ha segnato la sua crescita individuale, spiegando con ciò molti di quegli atteggiamenti riluttanti alle regole che spesso hanno deluso chi gli ha voluto bene e gli ha teso la mano, ma non per questo fanno di Rudy (*soggetto incensurato*) uno sbandato, un drogato né, tanto meno, un violentatore ed un assassino.

Ma soprattutto sono i parametri c.d. oggettivi, tra cui, si ricorda, la direzione ed il numero dei colpi, la violenza, l'intensità e la reiterazione di tali colpi, la micidialità del mezzo usato, la zona del corpo presa di mira e quella concretamente attinta, la distanza tra agente e vittima al momento del fatto, ecc., quelli, peraltro, ritenuti maggiormente affidabili per il fine che ci occupa, ad autorizzare ad affermare anche nell'ambito della prospettazione dei fatti data dal G.U.P. assolutamente inesistente e/o non provata è la sussistenza dell'*animus necandi*.

Ed infatti, è stato pacificamente dimostrato che non vi è alcun legame tra Rudy ed il coltello ritenuto l'arma del delitto, di proprietà di altri e sul quale non è stata trovata la benché minima traccia del DNA dello stesso, circostanza questa che ha indotto il Giudicante, accogliendo l'ipotesi accusatoria prospettata dall'organo inquirente, a ritenere che è *“evidente in base alle risultanze processuali che non si addebita a lui di avere impugnato il coltello”* (pag. 98 della sentenza), e, dunque, a sferrare il colpo mortale.

Venendo meno tale fondamentale elemento, il Giudice è costretto ad appigliarsi a tutte quelle teorie di derivazione giurisprudenziale sull'accettazione del rischio nelle fattispecie concorsuali, di cui si dirà con riferimento alla trattazione dell'*animus soci* nella parte relativa al concorso.

Alla luce di quanto superiormente argomentato, pertanto, appare evidente come assolutamente carente e/o insufficiente sia la prova della sussistenza dell'*animus necandi*, che, ripetesi, poggia esclusivamente su un dato (*id est*: condotta attribuita ai tre imputati) non oggettivo, in quanto risultato della ricostruzione che della vicenda omicidiaria in esame ne ha dato il Giudice, ed è pacifico (*ex multis*, Cass., 18/03/1982, Costa) che, "*qualora gli elementi obbiettivi non appaiano sufficienti a fornire la certezza dell'intento di uccidere, il giudice, in base al principio in dubio pro reo, deve escludere la sussistenza di tale volontà e ciò pure in presenza dell'evento di fatto verificato della morte, che non può ritenersi da solo elemento decisivo*".

*** **

TERZO MOTIVO

Insussistenza del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Il Giudice di Prime Cure ritiene che Rudy Hermann Guede abbia compiuto il reato di violenza sessuale e da qui arriva alla condanna per omicidio in concorso con Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele.

La difesa ritiene che se provata l'insussistenza del fatto di violenza sessuale, di per sé il racconto di Rudy diventa veritiero e ci sarebbero tutti i presupposti per la sua assoluzione e di conseguenza si escluderebbe ogni qualsivoglia ipotesi di concorso.

Al contrario, se non si raggiunge una prova, non solo di qualunque accordo criminoso tra Rudy e gli altri due, ma di un qualunque tipo di contatto che possa portare alla possibilità di configurare un accordo criminoso, non ci sono di conseguenza i presupposti di una violenza sessuale in concorso.

Se è vero, come sostiene ironicamente il Giudice, che l'accordo criminoso non si debba fare "con atto scritto dal Notaio", è pur vero che la prova di un qualunque

tipo di accordo debba sussistere per dimostrare il concorso. Cosa che in sentenza non viene assolutamente provata.

Prima di esaminare il ragionamento del Giudice che ha portato alla condanna del Guede a titolo di concorso, è necessario spendere qualche parola sul predetto istituto.

Nel nostro ordinamento il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 c.p., è concepito come una **struttura unitaria**, nella quale confluiscono tutti gli atti dei partecipi, sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purchè, però, sussistano due condizioni: una **oggettiva**, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra **soggettiva**, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale e psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

Perché si configuri la fattispecie del concorso di persone è quindi necessario che la decisione di commettere il reato-fine, sia stata presa direttamente anche dal correo, cosicchè l'opera di ciascun concorrente deve **inevitabilmente costituire l'attuazione concreta della decisione presa in comune da tutti**. E' necessario quindi che taluno partecipi **concretamente** all'attività criminosa decisa da altri, e quindi la semplice presenza sul luogo del delitto, ed in tal senso è unanime la giurisprudenza, non configura, in nessun modo, il concorso di persone, che per di più nel configurarsi esige una prova rigorosa e certa.

A sostegno dell'esistenza della predetta azione plurisoggettiva il Giudicante ha ritenuto che, nella fattispecie che ci intrattiene, sussiste il necessario supporto probatorio tale da poter dimostrare che il Guede abbia posto in essere un comportamento idoneo ad arrecare un qualsiasi apporto causale o anche solo psicologico alla realizzazione dell'evento e quindi abbia concorso ai sensi dell'art. 110 c.p..

Infatti lo stesso, per giustificare l'esistenza del reato concorsuale, aderisce all'ipotesi del reato permanente, che postula il protrarsi nel tempo della condotta criminosa, partendo quindi da un semplice gioco sessuale posto in essere dai tre

imputati per poi passare, in un primo momento, al reato di violenza sessuale e per poi finire, a causa della resistenza posta dalla Kercher, nell'omicidio.

A conforto della sua versione il G.U.P. parte dalla mera presunzione che i tre imputati si conoscevano e che la sera dell'omicidio, sottacendo però il motivo dell'eventuale incontro sul posto, erano tutti presenti sulla scena del delitto, appunto con l'intenzione ben manifesta di violentare la ragazza, a seguito di un iniziale gioco sessuale, e subito dopo, in considerazione della resistenza posta dalla stessa, di ucciderla.

Lo stesso Giudicante, nel ravvisare il concorso, ritiene che anche “*se la fonte di prova diretta non c'è*”, e dunque per sua propria ammissione **non esiste**, tuttavia “*l'incontro del Guede con gli altri due imputati non avrebbe bisogno di un accertamento rigoroso e puntuale in punto di modalità, occasione od orario, soprattutto se di fatti certi che siano la fisiologica conseguenza di quel presupposto ignoto (la presenza dei tre sulla scena del crimine) ce ne sono in abbondanza, e tutti abbondantemente provati*”.

Nel sviluppare tale tesi il G.U.P. riproduce la stessa immagine utilizzata nel provvedimento *de libertate*, secondo cui in un contesto di ventenni collocati in una città universitaria, i giovani si possono incontrare anche senza un “*preventivo rogito notarile*”, senza nemmeno utilizzare contatti telefonici, giungendo alla conclusione che solo frequentando gli stessi ambienti e lo stesso circuito di persone è **possibile conoscersi e soprattutto incontrarsi**.

A dire del Giudice basterebbe, senza prove certe e rigorose, vivere nello stesso posto, essere coetanei, frequentare gli stessi luoghi, gli stessi locali per poter provare la conoscenza tra più persone (**ci sarebbe piaciuto che tale criterio potesse valere anche per ciò che riguarda la prova dei rapporti tra il Guede e Meredith, ma non siamo stati fortunati**).

Infatti nel sostenere che il Guede abitava a brevissima distanza dalla casa della vittima così come dalla casa di Sollecito, il Giudice cerca di provare che, in ragione di ciò, vi erano notevoli possibilità di incontro tra loro e di conoscenza. Per cui, sempre a detta del Giudice, “*le possibilità di incontro vi erano eccome*”. La palese evidenza all'azione violenta fu per il Giudicante “*gioco forza manifesta anche agli occhi di chi aveva messo in conto e voluto partecipare a qualcosa di*

assai meno brutale”: inizialmente il G.U.P. ritiene che ci fosse un piano concordato per soddisfare istinti sessuali, ma poi la modifica di programmazione verso l'intenzione omicida venne *“accolta, accettata e perseguita da tutti, dato che tutti si mantennero coprotagonisti di una condotta che si prolungò ben oltre l'apparizione dell'arma; nessuno scappò prima o cercò di fermare gli altri, né di sollecitare soccorsi, né manifestò dissenso rispetto a quella progressione criminosa”*.

Per il Magistrato assistere a ripetute coltellate, per quanto quelle iniziali potessero avere connotazione di minaccia, da parte di chi sia stato impegnato esclusivamente a tenere fermo il soggetto passivo, non può escludere che costui non abbia potuto prevedere e, quindi non accettare il rischio che venisse sferrato un colpo mortale, **ma rende evidente la partecipazione di quel soggetto al fine perseguito da chi impugni lo strumento lesivo.** *“deponendo in tal senso anche le indagini biologiche e i dati testimoniali, tra cui la deposizione della Capezzali”*.

Per il Giudicante ci si trova dinanzi ad un accordo criminoso da ritenere genetico quanto alla violenza sessuale e sopravvenuto in corso d'opera verso l'evento ulteriore costituito dalla morte della Kercher; accordi che tuttavia per entrambi i delitti realizzati, descrivono fattispecie concrete concorsuali ai sensi dell'art. 110 c.p. in capo a tutti i correi.

Con tali elementi il Giudice consacra l'ipotesi omicidiaria concorsuale dimostrando che il Guede abbia posto in essere un apporto causale alla realizzazione dell'evento criminoso.

Al riguardo però sarà ben nota all'Organo Giudicante la giurisprudenza consolidatasi in merito alla struttura del reato concorsuale, per tutte, Cass. 28.02.2007 n. 16625 secondo cui *“il reato concorsuale ha carattere unitario nel senso che gli atti dei singoli concorrenti sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri”*, non senza aver osservato che *“da ciò consegue, per un verso, che ai fini dell'affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di ordine materiale e psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione,*

organizzazione o esecuzione dell'azione penale posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa; per altro verso, che il reato è di ciascuno e di tutti quelli che vi presero parte”.

Alla stregua dei suesposti principi avrebbe dovuto valutare il G.U.P. la posizione del Guede.

Al riguardo, quanto meno implicitamente, sembra che nei suoi confronti si ipotizzi una condotta agevolatrice di un omicidio mediante sgozzamento, la cui esecuzione materiale è stata posta in essere da altri.

Lo stesso Giudicante afferma che l’arma del delitto rinvenuta nell'abitazione del Sollecito non poteva, ripetesi, essere stata condotta in quel luogo da altre persone se non da costui, ovvero da altri soggetti che avevano agevole accesso presso la sua abitazione, ma in nessun caso dal Guede, posto che l'incontro tra i tre è pressochè che occasionale e il sodalizio si era chiaramente sciolto dopo la commissione del delitto con la sua fuga prima in direzioni diverse e poi all'estero.

Il G.U.P. non ritiene Guede come l'esecutore materiale del delitto.

Il vizio motivazionale della sentenza, allora, investe una questione squisitamente giuridica e non soltanto fattuale, traducendosi in una erronea applicazione dell'istituto di diritto sostanziale del concorso di persone nel reato nella fattispecie in parola.

Gli indizi di colpevolezza, elementi sui quali il Guede è stato accusato e condannato, devono dimostrare con elevato grado di probabilità l'esistenza di un fatto, che non può prescindere dalla dimostrazione di tutti gli elementi essenziali per la sua rilevanza penale. Il requisito di completezza della fattispecie, rispetto alla quale la gravità indiziaria deve assumere un elevato valore probante e non può riguardare alcuni soltanto tra gli elementi costitutivi del reato.

Né tale carenza può essere surrogata da una maggiore efficacia dimostrativa relativamente ad alcuni segmenti della fattispecie (*nel nostro caso è certa la morte della ragazza, certa la causa della morte e lo strumento che l'ha prodotta ed altrettanto certa è la presenza del Guede sul luogo del delitto*), **se restano sforniti di ogni dimostrazione altri aspetti che pure sono indispensabili per la**

sussistenza del fatto penalmente rilevante nella sua interezza, la cui mancata dimostrazione renderebbe lecito il fatto ipotizzato.

Ora nel caso di specie, il fatto contestato è costituito da un omicidio posto in essere da più persone in concorso tra loro.

Nell'ipotesi di concorso di persone del reato non può che accogliersi la predominante impostazione giurisprudenziale, suffragata dalla più attenta dottrina e dallo stesso tenore letterale della normativa di riferimento (*l'art. 110 c.p. parla di persone che concorrono nel medesimo reato*), secondo cui il reato concorsuale, qualificato come una fattispecie plurisoggettiva eventuale, è ancorata ad una concezione unitaria, in base alla quale l'unico reato con pluralità di agenti è considerato proprio di ciascuno e di tutti i compartecipi, perchè è il risultato della loro comune cooperazione materiale e morale.

Orbene, anche ammesso che il G.U.P. abbia correttamente valutato la portata e l'estensione dell'istituto del concorso di persone di reato, non può certo dirsi che abbia sufficientemente e coerentemente assolto il dovere motivazionale relativo alla sussistenza delle prove dalle quali desumere la colpevolezza del Guede.

In tema di concorso nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase preparatoria o ideativa del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.

Non si può ammettere che l'analisi della condotta del Guede venga valutata a prescindere dal contributo materiale degli altri e ciò proprio in considerazione della natura unitaria del reato concorsuale. Questo soprattutto perchè nei confronti di altre persone indagate sussistono non solo indizi che dimostrano con elevata probabilità la loro presenza sul luogo del delitto, ma anche un contatto con un'arma che verosimilmente può essere stata impiegata per realizzare il medesimo.

Nel caso di specie, il G.U.P. omette di provare, in maniera piena, di stabilire quel collegamento materiale, funzionale o solo psicologico che pure è imprescindibile in ogni fattispecie di reato concorsuale.

L'analisi delle singole posizioni infatti sembra del tutto scollegata tra loro.

E se tale carenza potrebbe non essere decisiva quanto alle posizioni del Sollecito e della Knox, in virtù del collegamento implicitamente presupposto della loro frequentazione, altrettanto non può presuppirsi relativamente alla posizione del Guede, con la conseguente necessità di argomentare sul perchè persone che prima di questo fatto non si conoscevano (o si conoscevano superficialmente) abbiano deciso improvvisamente di commettere un delitto.

Su questo punto la sentenza che si intende impugnare è del tutto sfornita di **prova**. La sentenza invece è molto chiara e diretta nell'affermare una relazione piena tra i soggetti in questione e la loro presenza nella casa nel contesto dell'aggressione mortale a Meredith.

Tale conclusione è il punto di partenza sul quale il G.U.P. ha fondato la dimostrazione di un apporto causale o psicologico arrecato dalle persone presenti alla realizzazione o agevolazione dell'evento.

Ora, tali aspetti sono indubbiamente consistenti per quanto riguarda le posizioni del Sollecito e della Knox, tenuto conto del fatto che per queste due persone gli indizi non dimostrano soltanto il collegamento tra una persona ed il luogo del delitto, ma anche con quello strumento usato per il delitto.

Al contrario, per la posizione del Guede, tale collegamento è del tutto assente e non assolutamente provato.

Non è stato dimostrato nessun fatto da cui desumere la partecipazione attiva del Guede, come pure non vi è alcuna dichiarazione che lo affermi.

Viene quindi meno, nella presente fattispecie, quel presupposto necessario per ravvisarsi il concorso tra persone.

Ne consegue che l'insufficienza motivazionale, in quanto attiene alla struttura stessa del reato concorsuale ipotizzato, si traduce non già in una valutazione su elementi di ordine meramente fattuale, bensì in un **vizio** nella valutazione giuridica, attinente alla mancanza dell'elemento probatorio, in riferimento alla *res*

giudicanda, con conseguente erronea applicazione di un istituto di diritto sostanziale, quale quello del concorso di persone nel reato.

Sulla base di quanto riportato gli indizi non fanno altro che dimostrare la mera presenza del Guede sul luogo del delitto, che costituisce invero una circostanza pacificamente ammessa, **ma del tutto insufficiente a costituire nei confronti dello stesso il fondamento per una responsabilità concorsuale, per di più di un delitto così grave.**

Ostativo, sul piano giurisprudenziale, è l'indirizzo espresso dalla Cassazione, Sezione I, 5 Maggio 1986, secondo cui *"In tema di concorso di persone nel reato, si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti solo se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorchè l'agente correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa"*.

È il caso di osservare che tale indirizzo non è affatto contraddetto da quelle massime che contengono una valutazione di sufficienza di detto elemento, come ad esempio Cass., Sez. I, 11 ottobre 2000, n. 12089, così Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, n. 4805; giacchè nei precedenti considerati, come in tutti gli altri, si richiede sempre un elemento ulteriore costituito a vario titolo dalla manifestazione della propria adesione alla realizzazione del reato, ovvero al conferimento all'autore di un maggior senso di sicurezza.

La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, potendo assumere un valore del tipo di quello sopra evidenziato, ovvero mantenersi in termini di mera passività o connivenza, insufficienti per l'attribuibilità del fatto al soggetto stesso.

Il reato concorsuale attribuito al Guede, pertanto, proprio per questa carenza, è del tutto sfornito di indizi idonei a dimostrarlo, se non con un'erronea applicazione della norma di cui all'art. 110 c.p., derivante dalla sua interpretazione che gli attribuisce l'inaccettabile significato di farvi confluire l'estensione della responsabilità delle persone che siano state solamente presenti nel luogo ed al momento in cui un reato è stato commesso.

Infatti la mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso, a meno che non sia accompagnata da una chiara manifestazione di adesione alla condotta delittuosa altrui e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito criminoso ovvero di assicurazione. Per quanto riguarda la consapevolezza e la volontà di contribuire casualmente alla realizzazione del fatto tipico non è necessaria la reciproca volontà di concorrere, ovvero la volontà comune, potendo configurarsi anche il concorso unilaterale, ma dell'esistenza del concorso deve però essere fornita dal Giudicante **prova rigorosa**, al di là quindi di ogni ragionevole dubbio; tale regola di giudizio non vale infatti solo per l'accertamento del rapporto di causalità, ma deve restare identica per tutto ciò che è oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma I, c.p.p. e per tutte le interferenze con le quali lo si può provare.

Nel caso in esame manca integralmente la prova alla base dell'istituto del concorso, sussistendo solo meri indizi, sprovvisti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, che li fanno assurgere a dignità di prova.

E la giurisprudenza, abbiamo visto, è pacifica nel ritenere, in tema di concorso, l'esistenza di tutti i presupposti, che devono essere concretamente provati.

La evidente difficoltà del Giudicante rispetto al dovere di indicare l'esistenza della prova dell'"*animus socii*" tra i tre imputati è desumibile anche da alcune deduzioni logiche che, valutando la vicenda giudiziaria nel suo complesso, possono essere svolte con facilità, e precisamente:

Inizialmente il Giudicante, aderendo alla richiesta della scrivente difesa in ordine al giudizio abbreviato condizionato, con ordinanza del 16.09.2008, a pag. 2, dava atto che il Kokomani era un teste non soltanto rilevante, ma addirittura "*tale che se ne sarebbe resa necessaria l'audizione da parte di questo Ufficio anche qualora il rito abbreviato (chiesto dal Guede, o in ipotesi da qualunque altro degli imputati) fosse stato sollecitato senza subordinare l'istanza a condizioni di sorta. ... Lo stesso infatti era la principale se non unica fonte a sostegno di un collegamento tra i tre imputati (il Guede da una parte, la Knox e il Sollecito dall'altra, visto che non si registrano ad esempio contatti telefonici fra costoro e sembra emergere che la ragazza conoscesse solo superficialmente il GUEDE, mentre il Sollecito non lo conosceva affatto), e la circostanza secondo cui i tre*

vennero visti insieme - appunto dal KOKOMANI - in prossimità dell'abitazione che fu teatro del delitto risulta di estrema importanza.

Ed ancora “Essendo emersi margini di approfondimento di quella deposizione, non foss’altro alla luce delle parziali correzioni apportate dal teste rispetto al contributo iniziale, può tranquillamente affermarsi che il Kokomani sarebbe stato citato ex art. 441, co. 5, c.p.p. a cura di questo stesso Ufficio, ove non fossero intervenute richieste delle parti”.

Lo stesso Giudice però una volta che il suddetto teste è stato in sede processuale sbugiardato con evidenza dalla scrivente difesa, ha comunque ravvisato nella vicenda *de qua* il reato concorsuale, basando tutto il suo ragionamento sulla circostanza che tutti e tre gli imputati frequentavano lo stesso circuito di luoghi e persone nonché sulla base della presenza del DNA sulla scena del delitto.

E' evidente che siamo di fronte ad una lettura unilaterale delle risultanze processuali, che esclude il punto di vista della difesa.

Infatti, poiché gli elementi dai quali il Giudice in sentenza arguisce l’esistenza del concorso (circostanza che tutti e tre gli imputati frequentavano lo stesso circuito di persone nonché sulla base della presenza del DNA sulla scena del delitto) erano già in atti e conosciuti, perché ha ammesso la testimonianza del Kokomani ritenendolo l'unica fonte di collegamento tra i tre imputati quando dalle carte processuali emergeva già forte la prova del concorso.

Per la scrivente difesa siamo di fronte ad una contraddizione in termini che svela l’intima difficoltà del Giudicante in ordine alla prova circa l’esistenza del reato ex art. 110 c.p.

Ancora, in ordine al concorso si impone un’ulteriore importante considerazione.

Il G.U.P. ha ritenuto la sussistenza di indizi validi tali da poter dimostrare che il Guede abbia posto in essere un comportamento idoneo ad arrecare un apporto causale alla realizzazione dell’evento.

Ritiene infatti che ci fosse un piano concordato per soddisfare istinti sessuali, ma poi la modifica di programmazione verso l'intenzione omicida venne “*accolta, accettata e perseguita da tutti, dato che tutti si mantennero coprotagonisti di una condotta che si prolungò ben oltre l'apparizione dell'arma; nessuno scappò prima o cercò di fermare gli altri, né di sollecitare soccorsi, né manifestò dissenso*”

rispetto a quella progressione criminosa”, lo stesso Giudice però in sentenza ipotizza uno stato di ubriachezza di Rudy “il suo era una sorta di habitus, e se la prima volta era accaduto che non tirasse lo sciacquone in quanto frastornato dall’ubriachezza, è verosimile ritenere che la sera dell’1 novembre si trovasse nelle medesime condizioni”.

La domanda spontanea che sorge a seguito di tali considerazioni è capire come abbia fatto Rudy, in stato di evidente ubriachezza, tanto da lasciare le sue feci nel bagno, ad accordarsi con gli altri per poi porre in essere con forza, vigore fisico, lucidità e freddezza, *“opera di contenimento e di bloccaggio della vittima, sia trattenendola per il polso sinistro, come testimonierebbe il DNA lasciato sul polsino della felpa, nonché la “sostanziale mancanza di lesioni da difesa sulla mano sinistra”, segno questo della minore libertà di movimento dell’arto sinistro, riferibile proprio all’ “energica azione costringitiva” attribuita al Guede, sia afferrandone con forza la coscia sinistra nel tentativo di divaricazione delle gambe, come documenterebbe il segno ecchimotico ivi presente”*.

Le predette considerazioni evidenziano ancora una volta che l’esistenza del concorso viene desunta in forza di elementi indiziari fumosi, incerti e congetturali. Ma vi è di più.

L’inesistenza del concorso va desunta in modo palese dal fatto che non vi è assolutamente prova che Meredith all’atto di subire la violenza avesse indosso la felpa, anzi esistono tutta una serie di elementi che in modo oggettivo smentiscono la ricostruzione della dinamica del Giudice e pertanto l’esistenza del concorso.

Dice il Giudice: *“.....sia trattenendola per il polso sinistro, come testimonierebbe il DNA lasciato sul polsino della felpa, nonché la “sostanziale mancanza di lesioni da difesa sulla mano sinistra”, segno questo della minore libertà di movimento dell’arto sinistro, riferibile proprio all’ “energica azione costringitiva” attribuita al Guede.....”* Orbene, anche se sull’argomento si è già trattato diffusamente sul primo motivo relativo all’insussistenza della violenza sessuale, un primo elemento che milita a favore del fatto che la felpa non fosse indossata da Mez è da rinvenire nel fatto che la mano sinistra fosse libera, infatti anche su di questa, al secondo dito, è presente una lesione riferibile ad un contatto con una lama, da difesa tanto per intenderci, è evidente che nessuna valenza può essere

riconosciuta al fatto che sulla mano destra vi siano numericamente più lesioni, in quanto ciò non esclude che la vittima si sia difesa anche con la mano sinistra.

Ma la prova certa che la mano sinistra fosse libera è da arguire dalla circostanza che su quell'arto non esiste alcun segno di afferramento.

Infatti per aderire alla tesi del Giudice vale a dire che il braccio sinistro era immobilizzato mediante *"energica azione costringente" attribuita al Guede.....* avremmo dovuto ritrovare sul polso segni certi (*ecchimosi, abrasioni, tumefazioni, escoriazioni e quant'altro*) di tale afferramento, anche in ragione della più che rabbiosa azione di resistenza e svincolamento che Meredith sicuramente ha posto in essere, essendo ormai consapevole della feroce intenzione dei suoi aggressori.

Non è ragionevole pensare che sul polso o sulle braccia di una ragazza, che pesava poco più di 50 Kg, non rimangano segni evidenti dell'ultima stretta prima della morte, contrariamente invece con quello che è avvenuto con riguardo alla coscia sinistra *".....sia afferrandone con forza la coscia sinistra nel tentativo di divaricazione delle gambe, come documenterebbe il segno ecchimotico ivi presente"*.

In assenza di tali inevitabili segni possiamo sostenere con forza che il ragionamento del Giudice si fonda su un dato congetturale.

Inoltre sulla mano sinistra erano presenti delle macchioline nette, ben delimitate, senza segni di strofinio. Se la felpa fosse stata sfilata dopo il ferimento, la manica dell'indumento avrebbe necessariamente deformato queste macchie, spalmandole sulla pelle. Aggiungiamo che la svestizione di un indumento come quello avrebbe comportato la mobilitazione del cadavere, con conseguente produzione di abnormi colature di sangue (*dalla bocca - dal naso*) ed imbrattamenti, anche dell'ambiente circostante, di cui, invece, non è traccia.

Dalle fotografie che ritraggono la felpa si nota che la manica intrisa di sangue è la destra e non la sinistra come invece si sarebbe dovuto verificare in base all'imbrattatura di braccio ed avambraccio sinistro della vittima. Ciò permette di escludere pertanto che Mez al momento dell'aggressione indossasse la felpa.

Infatti se la vittima avesse indossato la felpa, in tal caso si sarebbe verificata per assorbimento una penetrazione del sangue attraverso il tessuto sia della felpa che della maglietta bianca, si sarebbe in tal modo osservata una coincidenza di

localizzazione ed estensione delle imbrattature ematiche sulle maniche di sinistra dei due indumenti, (*macchie gemelle*) evenienza questa che dall'esame dei reperti non appare. Inoltre qualora la vittima avesse indossato la felpa, non si comprende la necessità di toglierla nel corso del depistaggio, dal momento che l'operazione di svestizione di un cadavere è complessa e che ai fini della rimozione del reggiseno, la felpa non rappresentava un ostacolo maggiore della maglietta.

Pertanto è altamente probabile che Mez si sia spogliata della felpa poco prima di essere aggredita, e che tale indumento sia stato gettato a terra nel corso della lotta o nel corso del tentativo di depistaggio e solo in tale circostanza si sia imbrattato.

Anche per quanto riguarda la presenza delle tracce biologiche il ragionamento del Giudice risulta privo di forza probatoria.

Partendo dal presupposto che il DNA è il più infido e meno affidabile tra tutti i diversi indizi utilizzati dal Giudice per dimostrare la sussistenza del concorso, la presenza delle tracce biologiche ci consente solo di affermare che è esistita una relazione tra un soggetto ed un oggetto, ma non riesce a contestualizzare affatto tale relazione, in altri termini non ci dice quando e come tale oggetto è stato toccato.

In un primo momento, infatti, il Giudice sostiene che la presenza delle tracce biologiche attestano senza dubbio la presenza contemporanea e contestuale di tutti e tre gli imputati sulla scena del delitto e poi però puntualizza che il DNA attribuito a Sollecito sul reggiseno della vittima è stato lasciato dallo stesso solo successivamente all'accadimento dell'evento morte, quando Rudy già era scomparso dalla scena.

Lo stesso Giudicante ammette infatti che Rudi non abbia partecipato alle attività di alterazione della scena del delitto, avvenuta dopo la realizzazione dell'omicidio, a cura di più persone.

A pag. 91 della motivazione della sentenza il G.U.P. ritiene infatti, in ordine alla simulazione, che il tema è di indiretto interesse per il Guede, "*trattando qui della posizione di un imputato che non è chiamato a rispondere di simulazione di reato ... Ne deriva che una alterazione ci fu, avendo certamente qualcuno l'interesse a tornare sul posto ... per imbastire scenari artificiosi e far sparire qualche traccia compromettente*".

Le suddette considerazioni dimostrano in maniera immediata ed agevole che il 1 novembre l'appartamento di Via della Pergola è stato sicuramente visitato dai tre imputati, ma che le loro tracce sono state lasciate in momenti diversi, non contestuali (*reggiseno, impronte plantari*).

Infine l'inesistenza del concorso è inoltre dimostrato anche dal ritrovamento vicino al cadavere di MEREDITH, e comunque nella stanza, di più asciugamani.

Rispetto agli stessi Rudy sin da subito reiterandolo in tutte le sue dichiarazioni, ha chiesto con forza che sugli stessi venissero compiuti tutti gli accertamenti del caso, affinché venissero evidenziate le tracce biologiche esistenti. Tutto ciò non è stato, per diverse ragioni, fatto.

Al di là di tali considerazioni rimane il dato oggettivo ed incontrovertibile: gli asciugamani sono stati presi da Rudy nel bagno per cercare di tamponare le ferite di Meredith.

Tutte le altre considerazioni in ordine a tali circostanze di fatto risultano prive di pregio probatorio, perchè sganciate da qualsiasi riscontro positivo.

Tale circostanza appena descritta dimostra in modo inconfutabile che il ragionamento del Giudice, in base al quale riconosce l'esistenza del concorso si basa su una palese forzatura. Infatti la condotta del GUEDE che cerca comunque di apprestare soccorso a Meredith, rappresenta un evidente elemento di rottura e di invincibile cesura rispetto alla condotta degli altri due imputati, perchè si tratta di comportamento incompatibile con la **volontà di uccidere** degli altri due soggetti e quindi come ulteriore elemento che va ad inficiare l'iter logico del GUP, evidenziando come il ragionamento dello stesso sia capzioso .

In sostanza, e questo rappresenta un ragionevole dubbio, non si capisce perchè Rudy partecipa consapevolmente ed attivamente alla violenza sessuale prima ed all'omicidio della Kercher e, poi, mosso da pietà tenta di salvare Meredith e dopo ancora addirittura non torna insieme ai suoi concorrenti a simulare la scena del crimine.

Per concludere si deve evidenziare che proprio in relazione ad una imputazione di concorso di persone nel reato, come nel caso che ci intrattiene, riferendosi alle singole condotte la Corte Costituzionale ha chiarito che *"...con riferimento alla situazione, oggetto del presente giudizio, di concorso di più persone nel reato,*

questa Corte ha costantemente affermato che alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni (...)"

In tal senso Corte Costituzionale 26 Novembre 2002 n. 490.

Tale principio è stato altresì sostenuto e confermato anche dalla Corte di Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza 09 Ottobre 2003 n. 45295.

La giurisprudenza di legittimità infatti è da tempo concorde nel ritenere strettamente necessario, nelle contestazioni di reato nella forma del concorso ex art. 110 c.p., la precisazione dei singoli addebiti e, certamente, l'indicazione delle rispettive qualità dei compartecipi al fine di garantire una prospettiva completa ed esauriente dell'accusa.

In questo senso anche la Suprema Corte che ha infatti fissato la distinzione tra continenza ed eterogeneità sostanziali delle accuse nell'ambito del concorso di persone nel reato, precisando che *"nel caso in cui all'imputato sia stato contestato il ruolo di esecutore materiale di un fatto delittuoso ed il giudice lo abbia ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, occorre verificare se vi sia stato mutamento della contestazione in relazione al caso concreto, valutando se il capo di imputazione della sentenza di condanna si ponga in rapporto di continenza od invece di eterogeneità, con la specifica condotta originariamente contestata. Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta di concorso morale attribuita alla sentenza di condanna ad un imputato di omicidio volontario, consistente nella partecipazione a riunioni preparatorie alla commissione di un omicidio, fosse eterogenea rispetto al fatto originariamente contestato nel capo di accusa; indicato nella condotta esecutiva dell'omicidio con esplosione di due colpi di pistola contro la vittima, con conseguente mutazione del fatto e pregiudizio ai diritti della difesa, ed ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado". Cass. Sez. I Pen, 7 giugno 2006.*

L'attenzione prestata in questa pronuncia al mutamento del titolo del concorso, materiale o morale, dimostra la rilevanza di questo profilo soggettivo in termini di determinatezza dell'accusa e la sua necessaria indicazione per una corretta formulazione del capo di imputazione.

Anche l'apporto causale di ciascun concorrente deve essere parimenti esplicitato perchè l'imputazione sia tale da consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, indipendentemente dal fatto che la manifestazione di quell'apporto possa essere atipica.

Anche le Sezioni Unite sono intervenute su questo punto affermando che in tema di concorso di persone nel reato il giudice deve comunque motivare la prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia manifestata.

Si deve provare quindi il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass. Sez. Unite penali 30.10.2003).

In tal senso è conforme anche Cassazione Penale Sez. I 22.07.2006 n. 37385 e in ultimo Cassazione penale Sez. I 08.11.2007 n. 4060.

Il GUP ritenendo presente il GUEDE alla esecuzione del delitto, anche se materialmente commesso da altre persone, non ha comunque valutato con quel rigore logico, che la norma impone, il di lui comportamento. Lo stesso infatti, sostenendo la mera presenza del GUEDE sulla scena del delitto, attribuendogli, senza alcun elemento probatorio, un ruolo attivo, non ha potuto ravvisare gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa. Infatti si può parlare di concorso solo ogni qual volta l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione concreta dell'illecito. E la mera presenza sul luogo del delitto, non è infatti sufficiente ad integrare in nessun modo gli estremi della partecipazione criminosa, sia essa attiva o passiva.

Infatti la semplice presenza inattiva od anche la connivenza o addirittura il non aver impedito la consumazione del reato non costituiscono concorso, di cui all'art. 110 c.p., poiché questo richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o quantomeno, una incidenza nel determinismo psicologico dell'autore del reato. Nello specifico la Cassazione Penale ritiene che non sussista alcuna responsabilità in capo di due imputati, dei quali era stata accertata la semplice presenza sulla scena del delitto, non essendo emerso alcun dato oggettivo e

provato che manifestasse la loro volontà di rafforzare l'intenzione omicida dell'imputato.

Nella vicenda in parola il GUP non è riuscito a dimostrare e a provare l'efficacia causale della presunta attività materiale o morale posta in essere dal GUEDE che, aderendo all'azione antigiuridica di altri, si collega alla determinazione dell'evento.

Infatti l'identificazione dei requisiti della condotta del singolo concorrente rappresenta il vero punto nevralgico del concorso di persone. Secondo una opinione assai diffusa, supportata anche dalla giurisprudenza in materia, la messa a fuoco delle condotte individuali di partecipazione al reato dovrebbe avvenire in base al criterio causale.

Sarebbero quindi condotte di concorso tutte quelle eziologicamente collegate con il reato.

L'azione del partecipe deve essere e rappresentare, per far sì che si configuri il reato concorsuale, una condicio sine qua non dell'evento.

*** **

QUARTO MOTIVO

Violazione dell'art. 533 I comma c.p.p.

Sui "ragionevoli dubbi"

In un sistema quale il nostro, è possibile pervenire ad una sentenza di condanna solo *"se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio"*.

In un processo indiziario è evidente che la portata del requisito della certezza degli elementi indizianti, non può essere inteso in termini assoluti di verità in senso ontologico, ma che, piuttosto, ci si deve, *"accontentare"* di quella certezza processuale che si forma attraverso il procedimento probatorio.

Ciò equivale a dire che il grado di certezza nella formazione del convincimento del Giudice in ordine alla ricostruzione dei fatti deve essere circoscritto in termini di ragionevolezza, escludendo *"solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e*

della normale razionalità umana” (così Cass., sez. I, 29/07/2008, n. 31456 ed, in senso analogo, Cass., 2/03/1992, Di Palma).

Di certo, nel caso in oggetto, non si può dire che la ricostruzione degli accadimenti naturalistici fornita dal Giudice sia l'unica possibile, atteso che, come la scrivente difesa ha cercato finora di spiegare, la versione fornita dal Guede sicuramente trova più di “*un riscontro nelle emergenze processuali*” e altrettanto sicuramente non si pone “*al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della razionalità umana*”.

Soffermandoci solo sulla ricostruzione della vicenda omicidiaria prospettata dal Giudice, viene naturale domandarsi quanto questa sia ragionevole, quanto riesca a legare tutti i molteplici elementi probatori, quanto riesca a dare una spiegazione logica e razionale a tutte le emergenze processuali; in altre parole, viene da domandarsi se, quanti e quali “ragionevoli dubbi” possono legittimamente porsi circa la ritenuta colpevolezza del Guede nei termini prospettati dal Giudicante.

Al riguardo, emerge, infatti, in modo lampante come la sentenza lasci irrisolti molti punti focali ovvero non vada al di là di molti “ragionevoli dubbi” che il Giudice di prime cure non ha minimamente affrontato o, anche laddove vi ha provato, l'ha fatto ricorrendo a intuizioni personali, a forzature logiche (*una tra tutte la presunta ubriachezza di Rudy*), sganciate da ogni supporto probatorio anche di natura indiziaria.

In medias res:

1) Simulazione:

Il G.U.P. attribuisce la condotta del depistaggio a soggetti diversi dal Guede, sul presupposto acclarato che, nonostante la Knox abitasse in quella casa e, dunque, “*ci passava giorni e notti*” ed il Sollecito potesse averla frequentata, in quanto suo fidanzato, non sono state rinvenute tracce degli stessi, se non le impronte di lei “*su un bicchiere e nello scolapiatti*” (pag. 91 della sentenza).

Ergo, conclude il Giudice, qualcuno, non Rudy, “*tornò in casa, provvedendo ad imbastire la pantomima dell'ingresso clandestino di ladri o di malintenzionati occasionali*” (pag. 90 della sentenza).

Tuttavia, tralascia di spiegare, anche solo adiuvandosi con la logica, perché Rudy, che è quello tra gli imputati, che avrebbe più interesse a tornare, avendo lasciato

tracce inequivoche della sua presenza nella casa, su tutte valgono le feci e l'impronta palmare sul cuscino, non torna nell'appartamento e quindi non partecipa all'alterazione della scena del crimine, unitamente a quei soggetti, con i quali appena poco tempo prima consapevolmente aveva dilaniato Mez.

2) Ed ancora in ordine alla simulazione:

Il simulatore, per definizione, è colui che *“imbastisce scenari artificiosi”* per indurre a pensare che si è verificato un *quid* di diverso rispetto a quello che si sa di aver posto in essere e pertanto assicurarsi l'impunità.

Ebbene, che senso ha, allora, simulare macroscopicamente un delitto che si è già commesso?

Perché i compartecipi di una violenza sessuale dovrebbero simulare una violenza che c'è (*rectius*, ci sarebbe) già stata, con il rischio concreto di lasciare ulteriori tracce, fattispecie, peraltro, verificatesi, come dimostra la traccia del Sollecito sul reggiseno che *“è evidente che venne tolto alla vittima quando era passato del tempo”* (pag. 91 della sentenza)?

Non sarebbe stato più semplice e meno rischioso per dei violentatori simulare solo il furto, rompendo il vetro della stanza della Romanelli?

Al riguardo, sicuramente più logica è la spiegazione che si desume dal racconto di Rudy: il movente dell'omicidio è l'ammacco di soldi lamentato da Meredith ed imputato dalla stessa alla sua coinquilina; l'azione omicidiaria, pertanto, è il risultato di un litigio fra le due, con ogni probabilità, degenerato per l'uso massiccio di droghe; pacificamente ammesso, da qui la simulazione, riferibile esclusivamente agli altri due imputati, della violenza sessuale, senza che gli stessi avessero contezza del pregresso contatto sessuale tra Rudy e Meredith, nonché del furto attraverso la rottura di un vetro per corroborare l'ipotesi dell'ingresso di un soggetto esterno.

Questa, infatti, ripetesì, è la condotta tipica del simulatore: far credere che si sia verificato un fatto diverso (***violenza sessuale sfociata nell'omicidio***) rispetto a quello che si sa di aver commesso (***furto sfociato nell'omicidio***).

In buona sostanza non è ragionevole pensare che gli altri due imputati, dopo aver commesso la violenza sessuale, tornano in casa per depistare le indagini e con un vero colpo di genio strappano il reggiseno, spogliano la vittima, gli sfilano le

mutandine in modo da ottenere l'esatto contrario del loro obiettivo, infatti gli inquirenti di fronte a quella eloquente scena del crimine, senza titubanze hanno da subito indirizzato le indagini verso il reato ex art.609 c.p.

Rebus sic stantibus, un ulteriore enorme ragionevole dubbio sulla ricostruzione *ope iudicis* è più che legittimo che sorga.

3) Gli asciugamani:

In astratto è possibile che il tentativo di tamponare la ferita doveva apparire “*tanto approssimativo quanto inutile*”, ma non si può affermare con altrettanta certezza che “*è possibile che a prendere quegli asciugamani fu solo lui, oppure che lo fecero tutti gli aggressori, una volta che si resero conto di aver oltrepassato il limite*” (pag. 101 della sentenza), ma di certo c'è il fatto che è solo il Guede ad averne fatto menzione, peraltro fin da subito, ed è solo lo stesso ad aver chiesto all'Ufficio del Pubblico Ministero ripetutamente che venissero svolti tutti gli accertamenti del caso su tali reperti.

Nonostante ciò, però, l'organo inquirente ha omesso tali attività, ed è solo in ragione di tale omissione che non sono state rinvenute tracce di Dna di Rudy su due di essi, mentre sul terzo (ritrovato inzuppato di sangue vicino al collo di Mez), non è stato possibile effettuare alcuna indagine in tal senso, essendo stato aggredito dalle muffle.

Ed ancora.

Se si conviene con la scrivente difesa, che gli asciugamani non possono volare dal bagno verso la stanza di Mez, significa che Rudy in più momenti si è recato nel bagno a prelevare i predetti asciugamani, ma significa soprattutto che il medesimo ha temporeggiato prima di uscire dalla casa e pertanto la sua dipartita non è avvenuta dopo pochissimo tempo dall'urlo straziante di Meredith, come raccontato dal teste Capezzali.

E' gioco forza pertanto arguire che i passi sulla ghiaia sentiti dalla testimone quasi simultanei all'urlo sono da attribuire agli altri imputati, circostanza tra l'altro descritta spontaneamente dal Guede (Novembre 2007 quando si trovava in carcere in Germania) quando ancora l'esistenza della teste Capezzali era nota al solo Ufficio del P.M.

Rebus sic stantibus, un ulteriore ragionevole dubbio sulla ricostruzione *ope iudicis* è più che legittimo che sorga.

4) Le ferite sulle mani :

Fotografate e descritte al momento dell'arresto in Germania, elemento di cui non si fa alcuna menzione in sentenza, presentano inequivocabili segni di ferite lasciate da un'arma da punta e da taglio.

Il Guede riferisce di essersele procurate nel tentativo di difendersi dall'aggressione subita all'uscita dal bagno da parte di un soggetto che lo stesso ha fin da subito descritto.

Tale spiegazione è l'unica plausibile, tant'è che il Giudice ha preferito non prendere posizione, atteso che, come superiormente meglio specificato, è stato acclarato che non vi è alcun legame tra l'arma del delitto e il Guede, poiché altri soggetti impugnavano l'arme e in ragione di ciò riconosciuti dal GUP autori materiali dell'omicidio.

5) Il furto:

A pagina 92 della sentenza scrive il Giudice" *Ulteriore conseguenza logica deduttiva, però, è quella dell'impossibilità di collocare in uno piuttosto che in un altro di quei momenti la sottrazione dei telefonini cellulari e del denaro della vittima:l'evenienza che ciò accade quando scapparono tutti dopo il grido ha lo stesso valore di quella che vuole la refurtiva trafugata nello stesso contesto delle pulizie, della rottura della finestra e della manipolazione del cadavere.*

In concreto,anzi,l'ultima tesi si palesa più probabile, giacchè il momento della fuga iniziale fu necessariamente connotato da precipitazione, e una condotta così meditata come quella di prendere i telefoninimal si concilia con la fretta.Ancora sempre a pagina 92 " E' pur sempre verosimile ritenere che il Guede non vi prese parte (depistaggio), conformemente all'assunto accusatorio".

Queste le parole del Giudice.

Rispetto ad esse viene naturale chiedersi, ma se il furto del danaro di Meredith, avviene nella fase post-omicidio ovvero all'atto della simulazione ed alterazione della scena del crimine, come faceva Rudy a conoscere tale circostanza posto che Rudy" *E' pur sempre verosimile ritenere che il Guede non vi prese parte (depistaggio), conformemente all'assunto accusatorio".*

Tra le cose certe di questo processo è che l'elemento del furto dei soldi di Mez, è stato introdotto da Rudy (*la Romanelli conferma che Meredith aveva pronti i soldi dell'affitto, circostanza nota ad Amanda, che tra l'altro il 1 Novembre, quando Meredith lascia la casa intorno alle ore 16,00 per recarsi dalle amiche e l'unica a rimanere nell'appartamento, fino alle ore 18, quando insieme a Sollecito si avvia verso il centro storico*).

Fin da subito, infatti, intercettato via chat con i propri amici, ma senza sapere di esserlo, prima, e tratto in arresto in Germania ed ivi interrogato, peraltro, senza l'assistenza dei propri legali, poi, Rudy racconta la propria versione: *parla dell'ammanto di soldi scoperto dalla vittima, arrivando fino a quantificarlo in via approssimativa*, particolare che non poteva aver saputo *aliunde*, atteso che, in quei giorni, né internet, né i giornali, né le televisioni ne avevano mai parlato.

Un altro enorme ragionevole dubbio che il Giudice non scioglie.

6) L'assenza di tracce:

Nella stanza di Meredith, vi sono soltanto le tracce di Rudy, ivi compresa l'impronta della scarpa.

Escluso il lembo di reggiseno sul quale è stato trovato il dna di Sollecito, ma che *“è evidente che venne tolto alla vittima quando era passato del tempo”* (pag. 91 della sentenza) gli altri indagati non lasciano tracce.

Anche in questo caso sorge spontanea la domanda del perché questo sia successo.

Il Giudice non si cura di affrontare tale situazione, poiché facendolo non poteva che aderire all'unica ipotesi plausibile e logicamente spiegabile, vale a dire che gli altri due imputati, sferrano a Mez il colpo letale è quasi contestualmente scappano dalla casa a seguito dell'urlo straziante della stessa, mentre Rudy, dopo una fulminea lotta con uno dei due aggressori, rimane nella stanza, temporeggia nel tentativo di tamponare la ferita con gli asciugamani, si muove intorno al corpo sanguinante di Mez.

Ecco perché Rudy lascia le tracce, mentre gli altri non lasciano segni, gli stessi infatti scappano subito dopo il fendente mortale, per poi ritornare ad alterare la scena del crimine con tutte le precauzioni del caso, prima fra tutte quella di muoversi a piedi scalzi, come evidenziato dalla scoperta di tracce plantari esaltate dal luminol che appartengono agli altri imputati.

Questa ricostruzione è perfettamente compatibile, con il racconto della Capezzali, con quella del Curatolo, con quello della Formica che si scontra sulle scalette con un ragazzo di colore, che da solo va verso il campetto da pallacanestro.

7) L'ubriachezza di Rudy.

Ulteriore ragionevole dubbio, quanto mai indicativo del *modus operandi* seguito dal Giudicante è costituito dal presunto stato di ubriachezza di Rudy, tirata in ballo dal G.U.P. per dimostrare la dimenticanza dello sciacquone e quindi il ritrovamento delle feci.

Pare, a dire del **Bonassi** (uno dei ragazzi che occupavano l'appartamento sottostante) riferendosi però ad un unico ed isolato episodio, in ogni caso da verificare, che sia successo che il Guede, ubriaco, avesse dimenticato di scaricare il water; *ergo*, ne deduce il G.U.P. che *"il suo era una sorta di habitus, e se la prima volta era accaduto che non tirasse lo sciacquone in quanto frastornato dall'ubriachezza, è verosimile ritenere che la sera dell'1 novembre si trovasse nelle medesime condizioni"*.

Il Giudice però sorvola volutamente sul fatto che il Bonassi ricorda che Rudy in quella serata proprio perché aveva alzato il gomito non si reggeva in piede, era cotto, si è addormentato sul water e quando è riuscito ad alzarsi, dopo aver percorso un paio di metri è andato a dormire fino al mattino sul divano.

Anche in questo caso inevitabilmente bisogna porsi alcune importanti domande.

Prima fra tutte, è possibile inferire lo stato di ubriachezza dalla suddetta dimenticanza?

Non è forse più logico e più razionalmente spiegabile che Rudy abbia omesso di tirare lo sciacquone perché l'urlo di Meredith lo ha fatto uscire precipitosamente dal bagno, e che, successivamente, sotto shock alla vista di Meredith morente, abbia tralasciato tale operazione?

E dove e con chi il Guede avrebbe quella sera fatto uso di alcolici, al punto da risultare ubriaco?

Nessuna traccia in tal senso è stata trovata né nella sua abitazione, né in quella di Meredith e nessuno ha mai riferito di averlo visto bere nei diversi locali.

Ma se per avventura fosse veritiera l'intuizione del Giudice, rimane da superare un ulteriore interrogativo, che attiene alla condotta successiva del Guede.

Perché la sera che ubriaco a casa del Bonassi lascia le feci nel water, non riesce a fare altro che dormire, mentre il 1 Novembre a casa di Meredith, pur versando nelle stesse condizioni reagisce all'uso massiccio di alcolici violentando, scannando la povera ragazza.

E' evidente che qualcosa non torna, che siamo di fronte ad una ulteriore forzatura che si va ad inserire in quell'atteggiamento di lettura unilaterale del carteggio processuale che esclude il punto di vista della difesa.

Il novero delle incongruenze, delle mere presunzioni che emergono dalla sentenza potrebbe continuare, ma la scrivente difesa crede che quanto sinora evidenziato sia assolutamente sufficiente a far sorgere qualche "*ragionevole dubbio*".

Ed infatti, dinanzi a tutte ipotesi alternative concretamente prospettate, che, attanagliandosi perfettamente alle emergenze processuali, di certo sono "*possibili in rerum natura*" e dinanzi a tutti gli interrogativi lasciati senza risposta dal Giudice di prime cure, non è forse ragionevole porsi il dubbio, nel senso superiormente spiegato, che Rudy sia innocente?

La sentenza impugnata è affetta da contraddizioni ed incongruenze logiche che caratterizzano, sin dall'inizio, l'iter argomentativo seguito dal Giudice: soprattutto emergono "*pesi e misure*" diversi nella valutazione dei vari apporti probatori, spia evidente di come il Giudice abbia fatto ricorso ad una valutazione intuitiva, a continue forzature logiche piu' che ad una calibrata ricostruzione dei fatti.

L'apparato argomentativo della sentenza impugnata, spesso basato su elementi indiziari incerti e inattendibili, seleziona solo gli elementi utili per la tesi dell'accusa, trascurando, salvo notazioni marginali, le deduzioni difensive che possano contraddirla. Lo stesso si presta ad interpretazioni almeno altrettanto verosimili e non resiste alle obiezioni della difesa e alla forza logica dell'ipotesi antagonista.

*** **

QUINTO MOTIVO

Insussistenza dell'aggravante relativa ai futili motivi

Sul punto occorre considerare che il Giudice in 106 pagine di sentenza non fa alcun cenno in ordine alla motivazione per cui all'imputato gli si debba attribuire l'aggravante dei futili motivi di cui al capo A) del capo di imputazione.

Il Giudicante si limita soltanto nel dispositivo della sentenza a dichiarare colpevole l'imputato dei reati a lui ascritti ai capi A) e C).

Occorre ricordare che l'aggravante dei futili motivi è contestata nel capo A) dell'imputazione.

Ma sul punto **la motivazione** non solo è carente, ma **è addirittura assente**, dal che si deduce che non ci sono elementi agli atti dai quali si possa desumere la sussistenza dell'aggravante contestata.

Per tale ragione la contestata aggravante non deve essere contestata all'imputato.

*** **

Prima di approfondire gli ulteriori motivi della sentenza, ci preme sottolineare, come difesa, che la parte dell'appello che seguirà è una parte che riteniamo squisitamente e rigorosamente tecnica che il senso del dovere difensivo ci impone comunque di argomentare, pur confidando grandemente che l'accoglimento dei motivi già esposti possa esaurire il lavoro della Corte.

*** **

SESTO MOTIVO

Applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p.

(c.d. concorso anomalo)

Premesso che molte delle considerazioni a seguire di fatto si specchiano in quelle già svolte nel secondo motivo, in questo motivo assumono una lettura volta alla finalità specifica del motivo stesso.

Il Giudice, a pagina 98 e seguenti, si è posto il problema, in riferimento alla posizione dell'imputato, circa l'incidenza dell'evoluzione del programma criminoso sul mantenimento o meno della pienezza del concorso dell'imputato nelle iniziative volta a volta maturate.

Un problema che – dice il Giudice – in termini tecnici di diritto sostanziale comporta la necessità di valutare se nella fattispecie concreta sia ravvisabile un'ipotesi di c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p.

Tralasciamo qui l'escursione giurisprudenziale che certamente è nota alla Corte. In sostanza per aversi concorso anomalo, e conseguente riduzione di pena, è necessario che non ricorrano neppure gli estremi di un'accettazione, da parte del soggetto che abbia voluto concorrere ad un determinato fatto di reato, del rischio che – attraverso una prevedibile iniziativa di un altro concorrente – si verifichi un evento ulteriore e più grave.

È vero, però, che il Giudice ammette che Rudy potrebbe essersi accodato ad un'iniziativa più o meno improvvisata da altri, piuttosto che averla elaborata in prima persona; è vero, anche, che il Giudice ipotizza che Rudy non sapesse nulla del coltello o magari non paventasse in alcun modo che ci potesse essere un ricorso alla violenza per indurre la ragazza a non opporsi, ma il Giudice sostiene che ad un certo punto dell'azione, però, il coltello venne fuori e qualcuno (non Rudy) ne fece ripetuto e prolungato uso.

La prevedibilità che l'arma venisse utilizzata non per ferire o minacciare ma addirittura per uccidere – continua il Giudice a pagina 99 – sorse nel momento stesso in cui il coltello fu palesato e divenne sempre più attuale con il progredire dell'*escursus* criminale.

Definitivamente sul punto il Giudice argomenta che di fronte alle lesioni e ferite da arma da punta e da taglio, sia pure se in gran parte da difesa e contenimento, anche chi si trovava a non essere l'autore materiale dell'attività lesiva - dice il Giudice – non poteva essere (Rudy), mero spettatore, incapace di rendersi conto di quello che stava per compiersi.

Lo stesso tempo, non trascurabile, che fu necessario a realizzare l'attività letifera deve intendersi *ex se* fattore rilevante per escludere che un eventuale concorrente defilato stesse assistendo a qualcosa che sfuggiva al suo controllo.

Queste sono le argomentazioni del Giudice volte ad escludere la sussistenza del c.d. concorso anomalo.

Ma il punto centrale consiste nell'assoluta incapacità del Giudice di dimostrare e motivare la temporalità della presunta condotta di Rudy nel contesto da lui (il Giudice) prospettato.

Come fa il Giudice a dire che Rudy ha proseguito o quantomeno non ha arrestato la sua condotta al momento della comparsa del coltello nelle mani degli autori materiali della condotta omicidiaria?

Quali sono gli elementi in fatto che il Giudice utilizza per sostenere dette argomentazioni? Il DNA sul polsino della felpa di Meredith?

Ricordiamo che sul punto la quantità di DNA di Rudy sul polsino della felpa di Meredith è assolutamente bassa, tale da non consentire l'ipotesi di una possibile stretta violenta (ipotesi così coltivata dal Giudice).

E comunque come si fa ad escludere che le evidenze usate dal Giudice possano essere la prova di una condotta di Rudy volta in qualche modo ad allontanare Meredith dai suoi aggressori?

E quindi, ipotizzare (non smetteremo mai di ripeterlo, ci immedesimiamo non credendoci nel quadro accusatorio) una condotta di Rudy che, alla visione del coltello, non voglia partecipare a quella che può diventare una condotta più grave e omicidiaria, ha le stesse possibilità di configurazione di quella prospettata dal Giudice.

Ma mentre nell'ipotesi del Giudice non c'è la prova certa di una condotta di Rudy volta al rischio della commissione di un reato più grave, nell'ipotesi da noi prospettata, la prova potrebbe esserci (sempre nell'ottica del quadro accusatorio): e consiste in quella condotta di Rudy volta a prendere gli asciugamani dal bagno e cercare di tamponare la ferita di Meredith.

Ripetiamo che questa circostanza l'ha introdotta Rudy, ha chiesto che fossero analizzati i reperti sapendo ovviamente di dire la verità.

E l'asciugamano è certamente intriso di sangue ed è stato ritrovato proprio nei pressi del corpo di Meredith.

Questo elemento diventerebbe determinante per consentire una lettura della condotta di Rudy. Una condotta che non può essere certamente compatibile con chi vuole uccidere, ma piuttosto con chi vuole mettere in atto un tentativo di soccorso.

SETTIMO MOTIVO

Mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti e/o in subordine equivalenti alle aggravanti contestate

Fermo restando che in più sedi Rudy ha manifestato apertamente la sua grave colpa di non aver chiamato il 118, colpa di cui ne sta pagando le conseguenze a tutti i livelli e che non lo abbandonerà mai per tutto il corso della sua esistenza, come lui stesso ha dichiarato, il comportamento di Rudy merita comunque grande attenzione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti e/o in subordine equivalenti alle aggravanti contestate.

Pertanto, con il presente motivo di appello si chiede, da parte di Codesta Corte, una rivalutazione del ragionamento logico-giuridico e pertanto degli elementi posti a fondamento dal Giudice di prime cure in forza del quale l'imputato non è stato considerato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Ed infatti nella sentenza di primo grado è stato giustificato il predetto diniego basandolo pressocchè unicamente sulla gravità della condotta criminosa, sulla colpevolezza e sul comportamento *post delictum* del Rudy Herman Guede per aver, secondo la personale ricostruzione dei fatti operata dal GUP, riferito in sede di interrogatorio e di spontanee dichiarazioni il mendacio.

In tale ottica è stato fortemente stigmatizzato il comportamento processuale del Guede, che, a fronte della propria "*inattendibilità*", a detta del Giudicante "*non ha soltanto dichiarato il falso, ma si è letteralmente inventato una serie infinita di fandonie*".

Anche a prescindere da quanto superiormente argomentato nei motivi di appello in merito all'assoluta verosimiglianza della versione difensiva fornita dal Guede e alla sua assoluta estraneità ai fatti per cui è processo, non è circostanza idonea in alcun modo a costituire metro di giudizio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il fatto che l'imputato dopo il delitto non abbia offerto, a parere del Giudicante, alcun elemento utile alla ricostruzione dell'episodio, o che addirittura abbia reso una ricostruzione non vera, cosa che peraltro nella vicenda in esame si respinge recisamente.

Questo in quanto tali aspetti non devono essere considerati in alcun modo né come elementi a favore, né contrari, posto che il nostro ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio e alla menzogna (*purchè questa ovviamente non sconfini nella calunnia*), quali espressioni del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, riconosce tale scelta come insindacabile, in alcun modo pregiudizievole per l'imputato, nè sulla quale far discendere la prova della responsabilità penale dello stesso. In senso conforme si è espressa Cass. Pen. **Sez. Unite** del 22 febbraio 1993, nonché, tra le altre, in una vicenda analoga la Corte di Assise di Appello di Perugia con sentenza depositata il 22.01.2007 N. 2/2007 CC - R.G. 2/2006 C.A.A.

In tale distorta ed errata prospettiva, sono stati quindi travisati, mal considerati ed ignorati tutta una serie di elementi che in maniera certa ed inequivocabile avrebbero consentito al Guede di beneficiare delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo la sua assoluta incensuratezza, circostanza pacifica, nonostante un assodato trascorso personale difficile, e minimamente scalfita dalla presunta ed in alcun modo provata attribuibilità di remoti reati che offendono il patrimonio (*per i quali a distanza di oltre un anno e mezzo dai fatti non è stato emesso nei confronti del Guede alcun atto*); nessuna frequentazione pericolosa gli si può imputare, nessuna indole o condotta aggressiva gli può essere attribuita, chi lo conosce bene lo descrive come un ragazzo mite ed introverso.

In secondo luogo la circostanza che lo stesso sin da subito, sia in Germania che in Italia, si sia messo a disposizione delle Autorità sottoponendosi volontariamente ad interrogatorio, nonché rilasciando spontanee dichiarazioni per cercare di fornire quanti più utili elementi; a tale riguardo appare importante anche in ordine al contegno avuto dal Guede *post delictum* evidenziare come la c.d. **Fuga in Germania**, altro non è che l'allontanamento senza meta di un ragazzo in difficoltà, spaventato di essere fagocitato in una storia più grande di lui, senza riferimenti familiari.

Rudy infatti si allontana da Perugia non subito, (*elemento non trascurabile*) ma dopo pochi giorni, senza una precisa direzione, arriva in Germania, dove non conosce nessuno, ma poteva arrivare in Francia, in Spagna.

Da subito però Rudy, anziché far perdere le sue tracce, non fa altro che mettersi in contatto con i propri amici, con la sua famiglia di fatto, semina segnali dei suoi spostamenti, contatta il Mancini, il Benedetti, tramite Internet, Messenger, in modo ossessivo, continuo chiede di essere aiutato, comunica il suo bisogno di tornare in Italia per chiarire la sua posizione davanti agli inquirenti.

La famosa Chat tra lui e il Benedetti al riguardo è oltremodo eloquente.

Da questa chat che in ottica difensiva certamente può essere utilizzata, si evince in maniera chiara ed inequivoca, innanzitutto la genuinità di Rudy nella conversazione e nel contenuto della stessa (che già allora appare omogeneo con le successive dichiarazioni dell'imputato), ma anche la chiara volontà di Rudy di raggiungere l'amico Giacomo a Milano per consegnarsi alla Polizia, tant'è vero che in almeno cinque occasioni l'imputato dice all'amico di volersi consegnare direttamente in un posto di Polizia direttamente in Germania, proprio per rendere più celere possibile il suo consegnarsi alle autorità di giustizia per spiegare la sua posizione.

La sua non è una fuga per assicurarsi l'impunità, ma una fuga patologica è un **disturbo acuto da stress**. Si tratta di una patologia contenuta, classificata nel **DSM4** vale a dire il Manuale Internazionale per la classificazione e diagnosi per le varie malattie e disturbi mentali. Tale disturbo può subentrare nei casi in cui la persona ha assistito ad un evento traumatico che ha implicato la morte o la minaccia di morte, o gravi lesioni fisiche. La persona reagisce con intensa paura, vivendo sentimenti di impotenza ed orrore. Il disturbo acuto da stress si accompagna con evidenti segni di **amnesia dissociativa** che genera episodi di incapacità di ricordare dati personali importanti, ivi compresi aspetti importanti del trauma, con la **Fuga Dissociativa** che si manifesta con un allontanamento inaspettato dai luoghi in cui la persona abitualmente risiede, con incapacità di ricordare il proprio passato e infine con la **derealizzazione** consistente nel provare un forte senso di irrealtà o di distacco dalla realtà.

In terzo luogo la giovanissima età, (21 anni all'epoca dei fatti) che avrebbe meritato una diversa e più benevola valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ma c'è un ulteriore importantissimo elemento ai fini di un'eventuale concessione delle attenuanti prevalenti o in subordine equivalenti alle aggravanti contestate.

Per stessa ammissione del Giudicante non fu Rudy ad impugnare l'arma con la quale Meredith è stata uccisa.

Questa circostanza – ripetiamo pacificamente ammessa dal Giudice – non può non essere considerata come elemento a favore dell'imputato in relazione al presunto ruolo (sempre secondo l'accusa) nella dinamica omicidiaria: ruolo estraneo o comunque e in subordine secondario in relazione alla realizzazione dell'evento delittuoso omicidiario.

*** **

**RICHIESTA PRELIMINARE DI RINNOVAZIONE PARZIALE DEL
DIBATTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 603 C.P.P.**

Questa difesa ha celebrato il processo di primo grado con il rito abbreviato condizionato all'ammissione di alcune prove poi ammesse dal Giudice.

Successivamente alla sentenza la difesa, nella consapevolezza e nella ferma convinzione che l'imputato ha detto sempre il vero, si è attivata per cercare di verificare alcune testimonianze rese nel corso delle indagini e addirittura ritenute decisive dal Giudice sulla credibilità di Rudy.

In particolare ci si riferisce alle dichiarazioni rese da Alex Crudo, sua sorella Sofia, Philipp Michael Maly e Mohammad Egbaria (soprannominato M.J. - fonetico *em gei*) in ordine ai loro rapporti con l'imputato ed in particolare quelli relativi alla sera del 1° novembre.

Rudy ha sempre sostenuto di essere stato con questi ragazzi la sera del 1° novembre dopo aver lasciato la casa di Meredith ma, a detta del Giudice, Rudy è stato categoricamente smentito dagli stessi soggetti ed è una circostanza in base alla quale il Giudice fonda la sua convinzione di non credibilità di Rudy.

La difesa ha provato, senza successo, a contattare questi soggetti per verificarne in qualche modo le dichiarazioni, ma ciò non è stato mai materialmente possibile.

Poiché ci è risultato che quasi tutti questi soggetti sono utenti dichiarati in "Facebook", abbiamo pensato di contattarne qualcuno per via telematica attraverso la collega Avv. Manuela Saccarelli che, iscrivendosi sul sito con alias

“Veronica Cotto” di Milano - con un trascorso a Perugia nel 2007 - è riuscita a farsi accettare come dialogatrice di uno di costoro ed in particolare di Egbaria Mohammad ed a intrattenere con lui prima conversazioni telematiche e poi conversazioni telefoniche.

Lasciando intravedere la possibilità di un incontro tra Veronica Cotto e le sue amiche con M.J., la collega si è “spacciata” per Martina, cugina di Veronica Cotto, e in questo modo hanno avuto più conversazioni telefoniche con M.J..

Molto abilmente la collega – visto che in quei giorni c’era grande attenzione mediatica sul processo che si sta celebrando in Corte di Assise per gli imputati Knox e Sollecito – ha fatto scivolare più volte il discorso sui fatti del delitto, partendo dal fatto che lei e sua cugina Veronica la sera del 1° novembre erano al Velvet ricordando falsamente di averli visti (proprio perché Rudy ci ha riferito che tutti questi soggetti erano in quel locale).

Occorre ricordare a questo punto che né Alex, né Philipp, né M.J. dicono di essere stati la sera del primo novembre al Velvet e tantomeno di aver visto Rudy.

Sorprendentemente il M.J. nelle conversazioni telefoniche registrate ha genuinamente dichiarato che la sera del primo novembre lui, Alex, Rudy, Sofia, Philipp e tanti altri, a partire da una certa ora (certamente come dice Rudy dopo che ha lasciato la casa di Meredith e quindi possiamo partire da una fascia oraria che va dalle undici e mezza in poi), sono stati tutti insieme, confermando sostanzialmente la dichiarazione di Rudy di essere stato con loro e smentendo quanto già dichiarato in sede di dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria (per comodità di lettura “... A.D.R. Conosco Rudy dal mese di settembre. L’ho conosciuto tramite Alex fratello della mia fidanzata. Sono uscito alcune volte con Rudy in vari locali di Perugia, insieme ad altri amici. A.D.R. L’ultima volta che ho visto Rudy, credo sia stato il giorno 24 ottobre, ma non sono certo. Ricordo solo che l’ho visto il giorno prima, che Alex e la mia fidanzata Sofia partivano per la Grecia. Ricordo comunque che il 27 ottobre, Rudy mi ha chiamato sulla mia utenza cellulare 329-0082057, non ricordo il suo numero, ma non era quello che avevo in possesso e memorizzato nel mio cellulare che vi fornisco: 329-1819627. Rudy mi riferiva che si trovava in Milano, era stato a ballare su un locale ma non ha specificato quale; che aveva cercato di chiamare tutti i suoi

conoscenti ma nessuno aveva risposto. Riferiva infine che sarebbe tornato l'indomani che era Domenica. A.D.R. Il 31 ottobre sono stato alla festa di Halloween insieme ad amici, tra cui Alex, Sofia e Phillip. Siamo stati al Pub "Rockcastle" per passare serata fino alle 02,00 poi sono andato a casa. Il giorno primo novembre u.s. ricordo di essere stato con la mia fidanzata Sofia e suo fratello Alex, ma non ricordo cosa abbiamo fatto. A.D.R. Ho saputo dell'omicidio che era avvenuto in Perugia dalla TV. A.D.R. Non conosco i personaggi coinvolti in questo episodio delittuoso, a parte Rudy, che ribadisco di non averlo visto nei giorni del delitto, ma solo il 24 ottobre. A.D.R. Non ho altro da aggiungere."

La motivazione ce l'ha illustrata chiaramente il Giudice: probabilmente i ragazzi hanno ricordato male o sono stati imprecisi, proprio per non vedersi coinvolti nella vicenda.

Pertanto sul punto, poiché c'è sostanzialmente una prova nuova che modifica il contenuto di una prova già esistente agli atti, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., si chiede la rinnovazione parziale del dibattimento, chiedendo:

- l'ammissione del documento sonoro dal quale si evince la conversazione telefonica tra M.J. e l'Avv. Manuela Saccarelli, alias Martina;
- la trascrizione di detta conversazione telefonica;
- l'ammissione della testimonianza di Manuela Saccarelli;
- l'ammissione della testimonianza di M.J..

Sempre ai sensi dell'art. 603 c.p.p., proprio perché la chiave di lettura che dà il Giudice sui comportamenti di Rudy anche successivi al fatto, diventa fondante – proprio perché non credibile - per il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato, chiediamo che venga disposta una consulenza tecnica in ordine alla valutazione e analisi del comportamento di Rudy successivamente al suo allontanamento dalla casa di Meredith.

Ciò in relazione anche a quanto già argomentato nel settimo motivo del presente appello dove si è trattato il disturbo acuto da stress (patologia classificata nel Manuale Internazionale per la classificazione e diagnosi per le varie malattie e disturbi mentali), con relativa amnesia dissociativa.

*** **

132

Per tutto quanto precede, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

Che l'Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Perugia,

VOGLIA

- **In via preliminare:**

premessa e riconosciuta l'esistenza di prova nuova,

disporre la rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p. e in tale prospettiva,

ammettere l'acquisizione documentale di n. 2 c.d. rom contenenti le conversazioni telefoniche tra l'Avv. Manuela Saccarelli e il signor Egbaria Mohammad,

ammettere la trascrizione ai sensi di legge di dette conversazioni telefoniche,

ammettere le prove testimoniali dell'Avv. Manuela Saccarelli e Egbaria Mohammad,

ammettere C.T.U. al fine di valutare il comportamento dell'imputato successivamente al suo allontanamento dalla casa di Meredith e la sussistenza della patologia riconosciuta dal Manuale Internazionale per la classificazione e diagnosi per le varie malattie e disturbi mentali, di disturbo acuto da stress con

ANNESIA dissociativa;

- **In via principale:**

in riforma dell'impugnata sentenza,

assolvere l'imputato dichiarandolo non colpevole perché non ha commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, I comma, c.p.p.,

- **In via principale alternativa:**

assolvere l'imputato in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che l'imputato ha commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, II comma, c.p.p.,

- **In via subordinata:**

accertata la sussistenza in capo all'imputato dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p.,
diminuire la pena ai minimi di legge,

- **In via di ulteriore subordine:**

accertate e riconosciute le attenuanti generiche in capo all'imputato
dichiararle **prevalenti** sulle aggravanti contestate e per tale effetto diminuire
la pena ai minimi di legge,

- **Ancora in via di ulteriore subordine:**

accertate e riconosciute le attenuanti generiche in capo all'imputato
dichiararle equivalenti alle aggravanti contestate e per tale effetto diminuire
la pena ai minimi di legge.

Con riserva di deposito di altre memorie ovvero di altri motivi nuovi ai sensi di
legge.

Perugia, 9 marzo 2009.

Avv. Valter Biscotti



Avv. Nicodemo Gentile

